

Biblioteche professionali e censura ecclesiastica (XVI-XVII sec.)

Rodolfo Savelli

Riassunto

L'articolo illustra i meccanismi in base ai quali nel Cinque-Seicento anche le biblioteche di professionisti come giuristi e medici furono sottoposte a vigilanza da parte delle autorità ecclesiastiche. Il controllo non fu attuato solo in occasione della famosa indagine sulle biblioteche italiane successiva alla promulgazione dell'indice clementino (1596), ma era un'attività largamente «ordinaria» (nel momento delle successioni e/ o dell'immissione di libri sul mercato dell'usato). Il depauperamento del patrimonio bibliografico di collezioni connotate in senso fortemente «tecnico», e non religioso, trova le sue origini in questa relativamente lunga congiuntura.

Citer ce document / Cite this document :

Savelli Rodolfo. Biblioteche professionali e censura ecclesiastica (XVI-XVII sec.). In: Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 120, n°2. 2008. Le livre scientifique aux débuts de l'époque moderne. Entrepôts et trafics annonairens en Méditerranée. pp. 453-472;

doi : <https://doi.org/10.3406/mefr.2008.10556>

https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2008_num_120_2_10556

Fichier pdf généré le 16/09/2019

Biblioteche professionali e censura ecclesiastica (XVI-XVII sec.) *

Rodolfo SAVELLI

Queste riflessioni traggono origine dallo studio di alcuni cataloghi e inventari di biblioteche appartenute sia a giuristi sia a medici (e una di queste raccolte è tuttora esistente)¹. Le due professioni basavano la loro identità (e il loro potere) sull'accesso ai libri, le conoscenze trasmesse dagli stessi, e quindi il loro possesso. I libri sono uno dei principali, se non il principale strumento di lavoro; si potrebbe quasi dire (per usare una vecchia terminologia) il « capitale fisso » indispensabile per l'attività di questi due gruppi.

Non solo per loro, si obietterà. Vi è un ulteriore elemento che li accomuna e che al contempo li tiene distinti rispetto ad altre professioni basate sul libro (quella dei teologi, ad esempio). I libri giuridici e quelli tecnico-scientifici sono tendenzialmente libri che, di per sé, non trattano *esspressamente* di questioni religiose; si trovano quindi in una condizione simile, se non identica, rispetto all'altro oggetto delle mie considerazioni, la censura ecclesiastica (che nacque per combattere e reprimere il dissenso religioso, ma che poi si allargò verso altri settori e problematiche).

L'aver utilizzato nel titolo l'attributo *professioni*

è stata una scelta dettata anche dalla volontà di privilegiare il punto di vista del possessore di una biblioteca di lavoro: nel costruire la sua raccolta questi aveva come scopo principale quello di dotarsi degli strumenti indispensabili alla propria attività (quale questa fosse nel concreto). Ovviamente poteva essere *anche* un collezionista, ma la finalità precipua nell'acquisire libri era differente da quella del collezionista che acquista anche libri di diritto o di medicina: l'utilizzo di questo bene era differente (per quanto non sia sempre facile, ovviamente, delimitare esattamente dove finisca lo strumento di lavoro e dove inizi il collezionismo).

A questo proposito è utile considerare che vi sono, in effetti, biblioteche che sembrano connotate da un esclusivo carattere professionale, mentre altre sono molto più differenziate. Ciò pone il problema delle diverse caratteristiche che possono avere le fonti documentarie: a volte sono chiaramente inventari o cataloghi di tutto il posseduto (e quindi vi compaiono pure libri di altro genere e di altre « professioni » – libri giuridici in biblioteche mediche e viceversa)²; a volte, invece,

*. *Abbreviazioni*: ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano; ACG = Archivio storico del comune, Genova; ASG = Archivio di Stato, Genova; BAB = Biblioteca dell'Archiginnasio, Bologna; BAM = Biblioteca Ambrosiana, Milano; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; BNN = Biblioteca Nazionale, Napoli; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; ILI = J. M. De Bujanda, *Index des livres interdits*, Sherbrooke-Montréal-Genève, 1985-2002, 11 voll. Si veda in *Appendice* l'elenco nominativo delle biblioteche citate.

1. R. Savelli, *Giuristi francesi, biblioteche italiane. Prime note sul problema della circolazione della letteratura giuridica in età moderna*, in M. Ascheri e G. Colli (a cura di), *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei*, III, Roma, 2006, p. 1239-1270; Id.,

La biblioteca disciplinata. Una «libreria» cinque-seicentesca tra censura e dissimulazione, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer*, II, Soveria Mannelli, 2008, p. 865-944. Ancora esistente è la raccolta di Demetrio Canevari, conservata presso la Biblioteca Berio di Genova.

2. Oltre al caso di Canevari (*La biblioteca disciplinata... cit.*), tra i tanti esempi si possono ricordare la biblioteca di Girolamo Mercuriale, quella di Mattia Casanate, di Francisco Peña, o quella attribuita (erroneamente) ad Antonio Querenghi: U. Motta, *La biblioteca di Antonio Querenghi. L'eredità umanistica nella cultura del primo Seicento*, in *Studi secenteschi*, 41, 2000, p. 177-283; Id., *L'Ambr. S 77 sup. e l'inventario dei libri di Antonio Querenghi: antichi e moderni nell'erudizione di fine Cinquecento*, in *Italia medioevale e umanistica*, 41, 2000, p. 245-400.

è possibile ipotizzare che ne sia censita solo una parte, quella che magari era in una zona specifica della casa/studio³.

I giuristi di cui ho studiato gli inventari si collocano di norma in una fascia socio-professionale media (o medio-bassa); non appartengono (in linea di massima) alle reti di *élites* intellettuali con relazioni italiane ed europee (culturali e commerciali ad un tempo) quali, ad esempio, quelle in cui erano presenti come protagonisti un Giovanni Vincenzo Pinelli o un dotto accademico del livello di Girolamo Mercuriale. Uno dei tanti interlocutori di Pinelli era Claude Dupuy, che lo assecondava nel rifornirsi sui mercati internazionali (Parigi, Lione, Francoforte) per il mezzo anche di editori e mercanti del rilievo di André Wechel⁴. Tra questi non va dimenticato un intermediario commerciale come il veneziano Pietro Longo, il quale, poi, contribuiva a tessere le relazioni tra Mercuriale e il mondo d'oltralpe, insieme allo stesso Pinelli e all'illustre Theodor Zwinger. Mercuriale, a sua volta, era in rapporto con un personaggio del calibro di Iustus Lipsius (altro interlocutore del ricordato Pinelli), con cui disegnava complesse «triangolazioni» per procacciarsi libri dalle Fiandre⁵.

Dato che quasi sempre la raccolta libraria è andata dispersa l'indagine sulle biblioteche del passato ha come oggetto di studio primario (ma non esclusivo) quello dei vari tipi di documenti rimasti: cataloghi, liste, indici, inventari⁶. Sull'importanza di queste fonti non è certo il caso di spendere molte parole. Come scrisse in proposito più di sessant'anni fa Pearl Kibre:

while it may be argued that the mere possession of a work does not mean that his owner has read or assimilated its contents, yet this fact when taken in conjunction with other evidence, can do much to throw light on the *available resources* and mental pabulum of an era⁷.

Queste mie note, quindi, potrebbero essere in primo luogo qualificate come un commento al giudizio della Kibre, dislocato, però, in un'età (il XVI-XVII secolo) radicalmente mutata rispetto a quella da lei studiata (XIV e XV secolo). I motivi per cui certe *resources* erano «disponibili» o «indisponibili» potevano infatti variare nel tempo.

La piena affermazione della stampa, l'evoluzione culturale dall'umanesimo in avanti, la frammentazione religiosa dell'Europa (con i con-

3. A. Aliani, *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovanni Battista Baiardi*, in *Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni*, 10, 2004, n. 2, p. 160. Nel campione delle biblioteche di giuristi catalani della prima metà del Seicento studiate da Espino López la percentuale di testi giuridici oscilla tra il 50 e il 100%, ma con percentuali che si collocano per la metà dei casi sopra il 90%: A. Espino López, *Libros, lecturas y lectores en la Barcelona de la primera mitad del siglo XVII*, in *Estudis. Revista de historia moderna*, 29, 2003, p. 208; Id., *Las bibliotecas de los juristas catalanes en la primera mitad de siglo XVII. El caso de don Narcís Garbí*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 73, 2003, p. 546; poco più del 70% sono quelli della raccolta del giurista di Bordeaux studiata da L. Coste, *Les livres d'Étienne de Brethous, avocat, professeur et jurat de Bordeaux au temps du Roi Soleil*, in R. Andréani, H. Michel e É. Pélaquier (a cura di), *Des moulins à papier aux bibliothèques. Le livre dans la France méridionale et l'Europe méditerranéenne (XVI^e-XX^e siècles)*, II, Montpellier, 2003, p. 611-624.
4. W. McCuaig, *On Claude Dupuy (1545-1594)*, in *Studies in Medieval and Renaissance History*, 12, 1991, p. 45-104; G. V. Pinelli e C. Dupuy, *Une correspondance entre deux humanistes*, Firenze, 2001; A. Nuovo, «*Et amicorum*»: costruzione e circolazione del sapere nelle biblioteche private del Cinquecento, in R. M. Borraccini e R. Rusconi (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Città del Vaticano, 2006, p. 105-127; Ead., *The Creation and Dispersal of the Library of Gian Vincenzo Pinelli*, in R. Myers, M. Harris e G. Madelbrote (a cura di), *Books on the Move. Tracking Copies through Collections and the Book Trade*, New Castle-Londra,

- 2007, p. 39-67 (cui si rinvia per la bibliografia precedente); J. Delatour, *Une Bibliothèque humaniste au temps des guerres de religion. Les livres de Claude Dupuy*, Parigi, 1998; Id., *Le Cabinet des frères Dupuy*, in *Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique*, 25-26, 2005-2006, p. 157-200; A.M. Raugei, *Gian Vincenzo Pinelli e il contributo degli amici alla creazione di una grande biblioteca*, in F. Sabba (a cura di), *Le biblioteche private come paradigma bibliografico*, Roma, 2008, p. 47-56. Sul tema in generale, tra i contributi più recenti, cfr. S. Garcia, *Élie Diodati et Galilée. Naissance d'un réseau scientifique dans l'Europe du XVII^e siècle*, Firenze, 2004; C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots e J. Häselser (a cura di), *Les Grands intermédiaires culturels de la république des lettres. Études de réseaux de correspondances du XVI^e au XVII^e siècles*, Parigi, 2005.
5. A. Rotondò, *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, Firenze, 2008, passim; Id., *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia. 5. I documenti*, II, Torino, 1973, p. 1449-1450; sulla biblioteca di Mercuriale cfr. J.-M. Agasse, *La Bibliothèque d'un médecin humaniste: l'index librorum de Girolamo Mercuriale*, in *Les Cahiers de l'Humanisme*, 3-4, 2002-2003, p. 201-253 (e le precisazioni di A. Nuovo, «*Et amicorum*»... cit.).
6. Sul problema delle fonti cfr. ad esempio D. Raines, *Dall'inventario «short-title» al catalogo bibliografico: un excursus tipologico delle biblioteche private nella Venezia cinque-settecentesca*, in *Le biblioteche private come paradigma bibliografico*... cit., p. 79-95.
7. P. Kibre, *The Intellectual Interests Reflected in Libraries of the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in *Journal of the History of Ideas*, 7, 1946, p. 259 (corsivo mio).

seguenti conflitti), il consolidamento e la trasformazione delle strutture statuali : ecco una serie di fenomeni che ebbero ricadute generali sul mercato dei libri, in particolare sulla sua organizzazione e quindi sulla disponibilità di questa «merce» peculiare, con caratteristiche specifiche per quanto riguarda i testi giuridici.

Ricordo molto sinteticamente alcuni dati di fatto utili ad inquadrare il tema della censura. A partire da metà '500 nell'Europa cattolica furono pubblicati diversi indici dei libri proibiti, con caratteristiche differenti a seconda delle istituzioni che li promulgavano. La mia attenzione si è polarizzata soprattutto su quelli editi in Italia e che qui ebbero efficacia (ma anche su questo aspetto vi sarà da fare qualche ulteriore considerazione). Nonostante gli indici «romani» aspirassero ad avere una validità universale, l'Inquisizione spagnola riuscì a mantenere una propria separata giurisdizione nella penisola iberica e anche in alcuni domini italiani della corona asburgica (Sicilia e Sardegna), e quindi in queste regioni si utilizzarono prevalentemente o esclusivamente gli indici spagnoli⁸.

Il primo indice pubblicato ufficialmente dalla Congregazione dell'Inquisizione romana (istituita nel 1542) fu quello del 1558-1559. Sebbene di lì a non molto fosse superato da quello elaborato da una commissione del Concilio di Trento, ma promulgato dal pontefice Pio IV nel 1564, restò comunque punto di riferimento per i gruppi più intransigenti della Chiesa (e in particolare per coloro che facevano riferimento al S. Ufficio) : ciò risulta evidente a partire dagli anni Settanta, da quando furono sempre presenti tendenze e personaggi il cui obiettivo era quello di limitare e/o stravolgere il contenuto delle decisioni conciliari. Nel

1572 fu costituita la Congregazione dell'indice e, dopo un trentennale dibattito, fu pubblicato un nuovo indice che vide la luce, tra non pochi conflitti, nel 1596⁹. Sia prima sia dopo questa data furono stampate e distribuite diverse liste di aggiornamento dei rispettivi indici in vigore al tempo¹⁰. Il mondo editoriale europeo, infatti, continuava a sfornare nuovi libri e, come osservò un acuto censore, «non sarà mai possibile far [...] indice che levi via tutti li libri cattivi, perché mentre se ne proibisce uno, se ne stampano due»¹¹.

Insieme agli elenchi contenuti in queste diverse fonti sono da tenere presenti singoli interventi censori per casi specifici (ad esempio la condanna definitiva di Charles Du Moulin nel 1602 o quella dell'eliocentrismo nel 1616). Non vanno poi dimenticate le «regole» generali che accompagnavano gli indici stessi : di fatto ne ampliavano il contenuto prescrittivo (come nel caso dell'astrologia e della magia)¹².

Mi spiego : negli indici erano elencati nomi di autori (e in quello inquisitoriale del 1558-59 anche di editori-tipografi) e singole opere. Il problema che si pose da subito era come interpretare l'estensione dei divieti : un testo classico (Cicerone, Galeno, Dino del Mugello, il *Decretum Gratiani*) riedito da un letterato riformato o da Erasmo (uno dei nomi più pericolosi agli occhi degli inquisitori italiani) o pubblicato da un editore proibito doveva essere distrutto, o si potevano trovare accorgimenti per salvarlo?

Unitamente a tali questioni (i testi «classici» riediti in ambienti o paesi sospetti), un altro problema fu ricorrente : a che titolo erano proibiti libri «*qui de religione non tractant*» (come quelli giuridici, scientifici, letterari)? Cambiavano le regole, ma il tema si ripresentava quasi sempre

8. A. Borromeo, *Inquisizione spagnola e libri proibiti in Sicilia ed in Sardegna durante il XVI secolo*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, 35-36, 1983-1984, p. 217-271; A. Rundine, *Inquisizione spagnola, censura e libri proibiti in Sardegna nel '500 e '600*, Sassari, 1996.

9. G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, 1997; Ead., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, 2005; V. Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, 2006.

10. Cfr. ora E. Rebellato, *La fabbrica dei divieti. Gli indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Milano, 2008.

11. La citazione è tratta da una interessante relazione di Vincenzo Bonardi, segretario della Congregazione dell'in-

dice, redatta intorno al 1587 (ACDF, *Index II/2*, c. 500 e s).

12. R. Savelli, *Da Venezia a Napoli : diffusione e censura delle opere di Du Moulin nel Cinquecento italiano*, in C. Stango (a cura di), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Firenze, 2001, p. 101-154; M.-P. Lerner, *Copernic suspendu et corrigé : sur deux décrets de la Congrégation romaine de l'Index (1616-1620)*, in *Galilaeana*, 1, 2004, p. 21-89; F. Beretta e M.-P. Lerner, *Un édit inédit. Autour du placard de mise à l'Index de Copernic par le Maître du Sacré Palais Giacinto Petroni*, in *Galilaeana*, 3, 2006, p. 199-216; U. Baldini, *The Roman Inquisition's condemnation of astrology : antecedents, reasons and consequences*, in G. Fragnito (a cura di), *Church, censorship and culture in early modern Italy*, Cambridge, 2001, p. 79-110.

identico : Lelio Torelli (il famoso giurista collaboratore di Cosimo de' Medici) scrisse tra il 1559 e il 1562 parole molto dure contro tali divieti; e anche dopo l'indice del 1596 (che pure permetteva soluzioni pratiche) lo stesso duca di Savoia fece osservare che sarebbe stato di «impedimento ... alli Magistrati, Advocati, Medici, et Maestri delle Arti liberali»¹³.

L'origine è da ricercare in una disposizione dell'indice inquisitoriale del 1559 che prevedeva fosse proibito qualsiasi scritto di qualsiasi argomento di autori che avessero «errato ex professo»; un autore protestante, quindi, era potenzialmente sempre collocabile tra gli autori vietati (così come vi era un sospetto quasi «automatico» per quanto era stampato a Ginevra, ad esempio)¹⁴. Alla rigidità e alla pervasività della prescrizione si cercò da subito di opporre qualche rimedio : già nello stesso 1559 furono permesse (con precise condizioni di «espurgazione») alcune edizioni di classici giuridici curate da Du Moulin (ma non quella del *corpus iuris canonici*), opere botaniche di Leonhard Fuchs e altri. Nel 1561 questa semi-tolleranza fu estesa a testi giuridici di Ulrich Zasius (purché diligentemente corretti). Zasius non era protestante ma la polemica con Johann Eck e le simpatie per Erasmo gli valsero sempre una più o meno dura condanna romana (e non spagnola), tanto che ancora nel 1648 le sue opere, non espurgate, erano bruciate in Friuli (insieme a tanti altri libri vecchi e nuovi, come si vedrà)¹⁵.

Il passo successivo fu compiuto appunto con

l'indice tridentino del 1564 quando si stabilì che potevano essere «permessi» i libri di autori riformati «*qui de religione non tractant*», purché esaminati da teologi su ordine dei vescovi e degli inquisitori, ed eventualmente corretti¹⁶. Si apriva così una trafila infinita per ottenere questi permessi (*licentiae legendi*), costellata da eccezioni, da nuove e ripetute revoche della *licentiae* stesse, caratterizzate per lungo tempo dal fatto che erano ottenibili a condizione che il libro fosse emendato. Il che presupponeva che fossero disponibili «espurgazioni» (vale a dire elenchi di passi da espungere) e da questo punto di vista si possono sottolineare alcuni fatti significativi.

La produzione di correzioni «ufficiali» fu costantemente sollecitata (anche se con scarso successo) da soggetti diversi presenti sulla scena del libro, per finalità simili e pur differenti :

1. dagli editori e dai tipografi che volevano produrre libri senza rischi;
2. dai librai, perché (potenzialmente) le espurgazioni sarebbero state uno strumento per evitare che volumi a magazzino (nuovi e vecchi) venissero distrutti¹⁷;
3. dai possessori dei libri, per poter fare quegli interventi sui testi che avrebbero permesso loro di continuare a possedere legittimamente opere altrimenti destinate al sequestro. Ciò fu, però, sempre oggetto di discussione : le autorità ecclesiastiche, di massima, non intendevano delegare questo controllo agli stessi proprietari¹⁸;

13. A. Panella, *L'introduzione a Firenze dell'indice di Paolo IV*, in *Rivista storica degli archivi toscani*, 1, 1929, p. 11-25; per le osservazioni del duca di Savoia cfr. *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, Astae, Apud Virgilium de Zangrandis, 1610 [ma almeno post 1612], p. 168.

14. Nel 1570 così era scritto all'inquisitore di Torino : «in materia de i libri stampati in Genevra dice Sua Santità che li vietate tutti, perché non si possono ben rivedere et si ha da credere che con ogni minima occasione gli inseriscano qualche cosa non legittima» (*Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 116).

15. S. Cavazza, *Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia tra Cinquecento e Seicento*, in *Studi goriziani*, 43, 1976, p. 78-80; Zasius fu espurgato in modo molto limitato e selettivo negli indici spagnoli cinquecenteschi e in maniera più sistematica solo a partire dal 1640; e cfr. *infra* testo corrispondente a nota 65.

16. Era previsto un trattamento leggermente differente per i libri scritti da persone passate all'eterodossia o ritornate in grembo alla Chiesa : dovevano essere esaminati e approvati da Facoltà teologiche.

17. Frajese, *Nascita dell'Indice* cit., p. 105-106; BAV, *Vat. lat.* 6417/II. cc. 365-366 (librai bolognesi presentano un elenco di opere giuridiche, mediche e letterarie proibite ma «buone», tra cui Hotman, Wesenbeck, Zasius); nel 1573 da Roma si scriveva all'inquisizione di Bologna che «delli testi canonici [*Decretum e Decretales*] credo che gli possiate lassare in mano de librai però che ve ne diano conto quanto al numero et che infra tre mesi siano ubligati a corregerli secondo la censura che gli mandai, et poi vendergli» (BAB, *ms B* 1860); ancora alla fine degli anni Settanta-inizi Ottanta Carlo Borromeo ricordava «che i testi canonici di qualonche stampa siano, ancora gli ultimamente stampati in Venetia, si tenghino nelle librerie & si vendino purgati secondo la censura di Roma» (*Acta ecclesiae mediolanensis a B. Carolo Borromaeo [...] condita*, Mediolani, ex officina typographica quond. Pacifici Pontii, 1599, p. 432; il problema derivava dalle edizioni, anche italiane, che contenevano annotazioni «occulte» di Du Moulin : R. Savelli, *Da Venezia a Napoli...* cit., p. 111).

18. Si vedano gli atti del processo napoletano del 1585 pubblicati da L. Amabile, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, II, Città di Castello, 1892, appendice, p. 48-50, in cui uno dei

4. dagli ecclesiastici stessi, pressati dalle categorie sopra elencate.

Il peso sul mercato del libro giuridico (e dei giuristi come gruppo socio-professionale) risulta evidente se si considera che la prima espurgazione romana, pubblicata nel 1570, era destinata proprio a questo genere di libri – le edizioni dei *consilia* di Alessandro Tartagni e Filippo Decio curate da Du Moulin –, cui seguì quella ai *textus canonici* nell'edizione preparata sempre dallo stesso giurista francese (al momento di questa correzione ho contato 8 stampe differenti: 5 italiane, una tedesca, una portoghese e una spagnola)¹⁹.

L'altro gruppo professionale per cui furono approntate correzioni furono i «medici»: prima in modo occasionale per Fuchs, poi si presero in considerazione Girolamo Cardano e qualche altro autore (come Levinus Lemnius, Arnaldo da Villanova, etc.)²⁰.

Si è sopra ricordato il nome di Du Moulin. Il suo caso presenta delle peculiarità, anche se emblematiche dei problemi che potevano sorgere più in generale. I suoi libri erano proibiti (soprattutto in Italia, mentre in Spagna e nei Paesi Bassi cattolici, almeno per il '500, si ebbe un atteggiamento decisamente più tollerante), ma ricadevano sotto il divieto di possesso e di commercio anche le edizioni di altri autori da lui preparate. Come scrisse il vescovo di Pienza al cardinale Ghislieri (allora a capo dell'inquisizione) «el mio auditore

ha ne' consigli di Alessandro [Tartagni] certe additioni di Carlo Molineo, come *credo habbino quasi tutti i legisti*, e, per essere molto utili e non parlare d'heresia né d'altra materia scandalosa, desidera posserli ritenere, cancellando il nome di Carlo Molineo»²¹.

La cancellazione dei nomi fu una delle pratiche correnti verso tutte quelle opere curate da autori riformati (o vietati per altri motivi, come Erasmo o Zasius) di cui le biblioteche italiane ed europee conservano ancora tanti esempi; a tale pratica si aggiunse per un certo periodo anche la cancellazione dei luoghi di stampa e degli editori²².

Mi sembra utile ricordare a questo proposito che sotto la proibizione ecclesiastica non caddero solo autori protestanti o eretici, ma pure singoli testi di importanti autori cattolici, anche di secoli precedenti: il *De monarchia* di Dante Alighieri, i trattati sul problema del concilio di Basilea di Nicola Panormitano e di Francesco Zabarella, il *De concordantia catholica* di Nicola Cusano, e, ovviamente, lo scritto sulla donazione di Costantino di Lorenzo Valla. Per venire al XVI secolo non si può dimenticare che un altro tormento dei censori fu costituito dalla *République* di Jean Bodin²³.

La messa all'indice di trattati che ponevano in discussione in vario modo e a vario titolo la giurisdizione ecclesiastica, divenne ancora più evidente a partire dalla fine del '500, quando autori italiani e spagnoli furono posti costantemente sotto controllo e i loro scritti vietati (Iacopo Menocchio,

motivi del contendere era, appunto, se un medico potesse tenere libri proibiti espurgati da se stesso.

19. R. Savelli, *Allo scrittoio del censore. Fonti a stampa per la storia dell'espurgazione dei libri di diritto in Italia tra Cinque e Seicento*, in *Società e storia*, 26, 2003, p. 293-330. Non va dimenticato che anche nel primo indice espurgatorio di Anversa-Lovanio del 1571 vi era una significativa presenza di testi giuridici e «medici» (ILI VI, p. 433-486).
20. La prima pubblicazione sistematica (dopo alcune parziali) vi fu nello sfortunato *Indicis librorum expurgandorum in studiosorum gratiam confecti tomus primus ... per Fr. Io. Maria Brasichellen. Sacri Palatiij Apost. Magistrum in unum corpus redactus*, Romae, Ex Typographia R. Cam. Apost., 1607; una scelta «specializzata» si ebbe con la *Expurgatio quorundam librorum medicorum prohibitorum...*, Taurini, Apud Io. Antonium Seghinum, 1610 (e cfr. R. Savelli, *La biblioteca disciplinata...* cit., p. 885).
21. ACDF, SO St. st. Q3a (corsivo mio; cfr. R. Savelli, *Da Venezia a Napoli...* cit., p. 108).
22. A. Prosperi, «*Damnatio memoriae*». *Nomi e libri in una proposta della controriforma*, in G. Paolin (a cura di), *Inquisizione e percorsi di ricerca*, Trieste, 2001, p. 11-34; S. Seidel Menchi,

Sette modi di censurare Erasmo, in U. Rozzo (a cura di), *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, Udine, 1997, p. 177-206; R. Savelli, *La biblioteca disciplinata...* cit., *passim*; M. A. Panzanelli Fratoni, *Libri proibiti nella neonata biblioteca Augusta: primi risultati di una indagine sulla efficacia dell'applicazione degli indici*, in S. Geruzzi (a cura), *Intorno all'inquisizione*, Pisa, 2005, p. 23-57. Nella seconda metà del Settecento Domenico Cotugno ricordava come potessero essere rare le edizioni di Robert Estienne «*sine litura nominis*» (*Iter italicum anni MDCCLXV*, ed. L. Belloni, in *Memorie dell'Istituto lombardo-Accademia di scienze e lettere. Classe di lettere scienze morali e storiche*, 26, 1960, p. 85; e p. 87 sulla difficoltà di trovare copie integre del *Thesaurus linguae graecae* di Henri Estienne).

23. M. Valente, *Bodin in Italia. La Démonomie des sorciers e le vicende della sua traduzione*, Firenze, 1999; A. E. Baldini, *Jean Bodin e l'Indice dei Libri proibiti*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica...* cit., p. 79-100; Id., *Primi attacchi romani alla République di Bodin sul finire del 1588. I testi di Mimuccio Minucci e di Filippo Sega*, in *Il Pensiero politico*, 34, 2001, p. 3-40; G. Fragnito, *Proibito capire...* cit., p. 55 e s. 66 e s.

Camillo De Curtis, Jerónimo Cevallos, Pietro Antonio Pietra, Francisco Salgado de Somoza, Pedro Urries, Mario Cutelli, Francesco Ansaldo, ...) così come i principali teorici gallicani (Edmond Richer, Pierre Pithou)²⁴.

Date queste linee di fondo, ricostruite con alcuni tratti davvero troppo sommari, volendo anticipare sinteticamente le mie conclusioni, si può affermare che tra l'universo delle risorse disponibili sul mercato librario europeo e ciò che poteva essere liberamente e lecitamente commerciato e posseduto si collocava il crivello della censura (con aperture a volte molto larghe, a volte molto strette). E si può cercare di rispondere ad un quesito che è stato posto a più riprese e che permette di correlare un certo tipo di problematica (la censura ecclesiastica) con il tema principale di questo intervento, le biblioteche professionali. Che efficacia avevano i divieti e le condanne della Chiesa? Che nesso vi era tra proibizioni e biblioteche private? Ma prima ancora è necessario chiarire dove e come questo controllo fosse concretamente esercitato.

Non mi sembra inutile ricordare che le biblioteche si formavano (e si formano tutt'ora) in linea di massima seguendo due percorsi: *orizzontalmente*, sui diversi segmenti e tipi di mercato, là dove i libri potevano essere comprati (nuovi, «vecchi» o «usati» che fossero)²⁵; *verticalmente*, quando si ereditavano dai propri ascendenti (il che diventa ancora più evidente e significativo per quelle categorie che avevano una spiccata tendenza alla trasmissione familiare della professione). Quanto usciva dal passaggio «verticale» andava ad alimentare il mercato «orizzontale». Or bene, le procedure censorie messe in atto dalla Chiesa nel Cinque-Seicento sono volte a controllare non solo il momento «orizzontale», ma anche quello «verticale» (e pure i possibili passaggi tra i due).

Dal 1543 l'Inquisizione romana si era attribuita il potere (almeno sulla carta) di ispezionare non solo botteghe e officine, ma anche le biblioteche dei privati e questa facoltà venne sempre ribadita²⁶.

Come fu riassunto in un verbale della Congregazione dell'indice, quando durante il pontificato di Sisto V erano in discussione le nuove regole destinate ad aggiornare quelle dell'indice tridentino (1587), si prevedeva (in modo parzialmente velleitario) che il controllo dovesse essere attuato a più livelli: le «*officinae impressoriae*», le «*officinae librorum venalium*», i mercanti itineranti («*sarcinae deferentes libros per vicos et oppida*»); si prescriveva inoltre di preparare un inventario dei libri non solo di ciascuna bottega ma anche da parte dei possessori privati («*sed etiam Bibliothecarum particularium virorum*») e che tutti questi elenchi fossero visti e approvati dai superiori²⁷. È indubbio che si hanno molte più notizie sul controllo relativo alle fasi che vanno dalla produzione al commercio al minuto, mentre più elusivo risulta il quadro relativo al momento della fruizione, quando si entra nelle case e negli studi dei singoli.

Per comprendere come il controllo potesse essere messo in pratica bisogna riconoscere che raramente i documenti ce ne restituiscono un'immagine nella sua ordinaria quotidianità; il ricorso alle fonti di tipo normativo (o alle istruzioni indirizzate a chi doveva metterle in atto) può essere illuminante per comprendere le intenzioni, ma non sempre corrisponde completamente alle realizzazioni. La *routine* nell'uso dei libri e delle biblioteche può essere dedotta da altre fonti e in occasione di accadimenti più o meno «non ordinari»: un processo ad esempio; un'iniziativa «straordinaria» (come si vedrà); o in modo indiretto: il modo di preparare e conservare eventuali inventari, i carteggi dei dotti²⁸.

Un tema a *latere* (che va però tenuto presente

24. Manca ancora uno studio sistematico per il periodo della prima metà del '600: cfr. F. H. Reusch, *Der Index der verbotenen Bücher*, II, 1, Bonn, 1885, p. 370 e s.; per i singoli divieti III XI.

25. A. Nuovo, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, 2003², p. 159-164. Il valore economico-professionale dei libri giuridici era tale che non mancano esempi di biblioteche di questo tipo date in locazione: V. Anelli, L. Maffini e P. Viglio, *Leggere in provincia. Un censimento delle biblioteche private a Piacenza nel Settecento*, Bologna, 1986,

p. 55; R. Savelli, *Giuristi francesi, biblioteche italiane...* cit., p. 1268.

26. U. Rozzo, *Biblioteche italiane del Cinquecento tra Riforma e Controriforma*, Udine 1994, p. 4; G. Fragnito, *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII*, in *Archivio storico italiano*, 159, 2001, p. 107-149.

27. ACDF, *Index I/1*, c. 19v.

28. Cfr. in proposito la messe di notizie che si possono trovare in G.V. Pinelli e C. Dupuy, *Une correspondance entre deux humanistes...* cit.; non meno significativi risultano la *Correspondance*

per comprendere la complessità della questione) è legato al problema del sacramento della penitenza e della confessione, e della sorveglianza anche «burocratica» che fu estesa su questo obbligo annuale; si venne a creare un sistema (non facile da seguire oggi nella documentazione archivistica) che aveva però complesse correlazioni con il possesso e la lettura dei libri (vietati o permessi che fossero : in tutti i manuali dei confessori vi sono sempre parti più o meno estese dedicate al tema «libri e lettura», visto che una delle grandi battaglie della Chiesa romana fu quella dell'estirpazione radicale dei testi sacri in volgare). Si apriva così ampio spazio ad accuse (o delazioni che definire si vogliono) : incombeva, infatti, sempre la minaccia della scomunica su chi sapeva dell'esistenza di libri proibiti e non ne denunciava il fatto²⁹.

Il controllo dei libri «nuovi» avveniva (per quanto poteva avvenire) sia nella fase della produzione sia in quella differenziata della commercializzazione. Lasciando da parte la questione della produzione e della correlata censura preventiva

(tema che porterebbe lontano, ma che non va mai dimenticato), vediamo ora piuttosto i «luoghi» della circolazione e del possesso³⁰.

Nella fase della commercializzazione i punti privilegiati per il controllo del libro erano ovviamente diversi : là dove passava l'importazione e l'esportazione delle merci (le dogane, innanzi tutto, alle porte delle città, nei porti, etc.), le fiere e la vendita al dettaglio³¹.

Ovviamente un sito centralizzato come quello daziario era prediletto dagli inquisitori o da chi doveva localmente svolgere questa funzione di sorveglianza; e si hanno in proposito anche significative testimonianze su come si cercava di sfuggire al controllo : «nel mandar libri a Roma bisogna avvertir che s'accomodin come se fossero scritte o lettere, altrimenti i ministri del S. Offizio vogliono vederli» scriveva Antonio Querenghi³². La vigilanza si estendeva naturalmente alle fiere (come quelle specializzate di Lanciano o Recanati – un discorso a parte meriterebbero le grandi fiere internazionali di Francoforte)³³. Le librerie, a loro volta, erano sottoposte periodicamente a visite (e sequestri)³⁴.

de Peiresc & Alejandro, ed. J-F. Lhote e D. Joyal, Clermont-Ferrand, 1995, o A. Mirto, *Lucas Holstenius e la corte medicea : carteggio (1629-1660)*, Firenze, 1999.

29. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, 1996, p. 231 e s.; e cfr. Id., *Anime in trappola. Confessione e censura ecclesiastica all'università di Pisa tra '500 e '600*, in *Belfagor*, 54, 1999, p. 257-287 (ora in Id., *L'inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, 2005, p. 263-296); E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, 2000, p. 381 e s., 493, 569; Ead., *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo)*, Milano, 2005, p. 304-306; M. C. Capucci, *Una società di delatori? Appunti da processi modenese del Santo Uffizio (1590-1630)*, in A. Prosperi (a cura di), *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, I, Roma, 2001, p. 45-62; X. von Tippelskirch, *Lettrici e lettori sospetti davanti al tribunale dell'Inquisizione della Venezia post-tridentina*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, 115, 2003, 1, p. 326 e s.
30. È significativo come ricorra il divieto di stampare in case «private» (si veda la discussione all'interno della Congregazione dell'indice nel dicembre 1605 : ACDF, *Index I/1*, c. 179r e s : «Curandum etiam est ne in privatis domibus, sed in publicis officinis ars impressoria exercentur»); al contempo non è inusuale trovare la notizia della presenza di torchi, appunto, al di fuori dei luoghi deputati : noto il caso di Giannone che ancora negli anni Venti del Settecento usa la «stamperia» installata in casa dell'avvocato Ottavio Vitagliano, ma non meno importante è la stamperia «segreta» di un altro avvocato napoletano, Lorenzo Ciccarelli (P. Giannone, *La vita di Pietro Giannone*, ed. S. Bertelli, Torino, 1977, I, p. 66 e s.; V. Ferrone, *Scienza, natura e religione. Mondo newtoniano e*

cultura italiana nel primo Settecento, Napoli, 1982, *passim*).

31. Si vedano, ad esempio, gli *Ordini del Santo Officio dell'Inquisizione a signori daciari, doganieri et loro agenti d'Asti*, in *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 332-333.
32. L. Bolzoni, *Il segretario neoplatonico*, in A. Prosperi (a cura di), *La corte e il «Cortegiano»*. II. *Un modello europeo*, Roma, 1980, p. 152; nel 1605 Federico Borromeo constatava che «non potendosi in altra forma introdurre libri proibiti s'introducono in fogli separati involti a robbe o balle di mercantie & così introdotti poi si uniscono & rimettono insieme» (*Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 661). Sulle diverse forme di elusione ancora in atto nel Settecento cfr., ad esempio, G. Bonnant, *Le livre genevois sous l'Ancien Régime*, Ginevra, 1999, p. 44-48.
33. R. M. Borraccini, *Un sequestro librario alla fiera di Recanati del 1600*, in *Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari...* cit., p. 397-438; per la presenza di un commissario romano e imperiale alle fiere di Francoforte (Valentin Leucht) cfr. A. Rotondò, *Nuovi documenti per la storia dell'«Indice dei libri proibiti» (1572-1638)*, in *Rinascimento*, s. 2, 2, 1963, p. 197; W. Bruckner, *Der kaiserliche Bücherkommissar Valentin Leucht*, in *Archiv für Geschichte des Buchwesens*, 3, 1961, p. 97-179. Ma anche alle fiere di Asti potevano sorgere problemi di controllo : *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 451.
34. Molto noto alla storiografia il sequestro nell'agenzia di Giolito a Napoli del 1565 (S. Bongì, *Annali di Gabriel Giolito de' Ferrari da Trino di Monferrato stampatore in Venezia*, Roma, 1890-1895 [1897], I, p. LXXXV e s.); A. Nuovo e Ch. Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Ginevra, 2005, p. 162-165; in generale P. F. Grendler, *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, 1977, p. 162 e s.; P. Lopez, *Inquisizione stampa e censura nel Regno di*

Ai fini di una più articolata valutazione del fenomeno va considerato inoltre che in quest'epoca il libro giuridico ha di per sé una minore propensione all'invecchiamento, all'uscita dal mercato (rispetto a certi libri scientifici): le edizioni si rinnovano, la produzione continua ad allargarsi, ma quello che è stato pubblicato in passato mantiene una sua vitalità (a volte può risultare addirittura insostituibile)³⁵. Se le biblioteche dei professionisti presentano una stratificazione cronologica più o meno ampia, ciò era reso possibile anche dal fatto che attraverso le librerie passavano contemporaneamente circuiti di prodotti diversi – libri nuovi, «vecchi» e usati (e non casualmente Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano negli anni Ottanta del Cinquecento, menzionava proprio i mercanti di «libri vecchi» come categoria specifica da tenere d'occhio)³⁶.

A tali considerazioni va aggiunto un altro elemento qualificante, vale a dire la trasmissione delle professioni in ambito familiare, e quindi il conseguente passaggio delle raccolte librerie personali (e ciò spiega anche perché potesse essere centrale la questione del controllo delle successioni, come si avrà modo di vedere).

Lo spazio più difficile da vigilare era rappresentato dal patrimonio esistente (i libri «vecchi»), l'universo storico dei prodotti; il che ci porta alle biblioteche dei privati (e dei professionisti). L'attività censoria fu continua e costante, ma altrettanto costante fu la resistenza: numerose sono le

testimonianze sulla riluttanza a consegnare parte dei propri libri (piccola o grande che fosse la raccolta). Il che risulta evidente soprattutto quando a motivare il divieto non era il contenuto «eterodosso» dell'opera, quanto il fatto che fosse stata scritta o curata da un autore (o pubblicata da un editore) riformato: perché – potevano chiedere i possessori – rinunciare agli erbari di Otto Brunfels e di Fuchs? perché privarsi dei lessici di François Hotman, Jakob Spiegel o degli Estienne, o dei commentari di Matthaeus Wesenbeck e Zasius?³⁷

L'alternativa era relativamente semplice: trasgredire i precetti ecclesiastici (con tutti i rischi del caso) oppure cercare di ottenere un permesso di lettura, e quindi entrare in un meccanismo di concessioni e trattative, in cui fondamentale poteva diventare il ruolo sociale o professionale del richiedente³⁸. La *licentia* era però strettamente personale, in questo periodo prevalentemente temporanea (sovente triennale, ma a volte anche per periodi inferiori)³⁹, spesso correlata all'espurgazione di parti del libro, e dipendente dalle congiunture delle politiche censorie. La concessione, inoltre, poneva la persona in una condizione di «notorietà», visto che anche gli inquisitori periferici avrebbero dovuto tenere nota delle licenze concesse⁴⁰. Un meccanismo del genere ovviamente funzionava finché gli stessi «utenti» erano consenzienti verso questo controllo delle coscienze; ma vi potevano essere

Napoli tra '500 e '600, Napoli, 1974, p. 326 e s.; per Roma cfr. la documentazione recentemente pubblicata da M. C. Misiti, «Torchi famiglie e libri»: nuove indagini sui librai romani di fine Cinquecento, in *Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari...* cit., p. 439-471.

35. Un significativo cenno al «taux de survie» del libro giuridico in D. Coq e E. Ornato, *La production et le marché des incunables. Les cas des livres juridiques*, in P. Aquilon e H.-J. Martin (a cura di), *Le Livre dans l'Europe de la Renaissance*, Nantes, 1988, p. 307.

36. *Acta ecclesiae mediolanensis...* cit., p. 433: «che librai parimente de libri vecchi osservino come di sopra e di più ogni mese mostrino a noi i libri che quel mese hanno comprato»; e cfr. la testimonianza di un libraio napoletano: «la professione mia è de libraro, cioè di comprare libri vecchi et poi revenderle tanto di legge come di medicina» (P. Lopez, *Inquisizione stampa e censura nel Regno di Napoli...* cit., p. 276, 297).

37. Tra le molteplici attestazioni in proposito ricordo solo, a titolo di esempio, le parole di un inquisitore piemontese: «trovo che oltre i Dottori, molti altri hanno i Testi canonici con le glose non purgate, molti trattati, come dell'Oldendorpio e d'altri heretici in prima classe, e non ne tengono conto, et havendo già io fatto intendere ad alcuni che ad

ogni modo volevo che si accomodassero e levassero li altri prohibiti, mi fu motteggiato che erano già stati supportati tanto tempo, che poteva tacere ancora io, che mi ha fatto dubitare che se mi vorrò mettere al forte per essequire la correctione, ne naschi qualche rumore» (*Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 119).

38. Interessante il caso di un medico «alchemico» che al momento di citare autori proibiti ricorda di avere ottenuto licenza di leggerli: E. Brambilla, *Dagli antidoti contro la peste alle farmacopee per i poveri: farmacia, alchimia e chimica a Milano, 1600-1800*, in M. L. Betri e D. Bigazzi (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, II, Milano, 1996, p. 325.

39. Ad esempio il primo giugno 1627 il S. Ufficio concedeva, per soli sei mesi, al giurista ed ecclesiastico Carlo Maranta di leggere alcune opere all'indice «ad effectum compilandi opus ad favorem immunitatis ecclesiasticae» e il 4 novembre dello stesso anno rinnovava il permesso per altri tre mesi (ACDF, SO, St. st. Q1d, cc. 262v e 314); su Maranta cfr. la voce di M. Miletto in *Dizionario biografico degli Italiani*, 69, Roma 2007, p. 433-436.

40. G. Fragnito, *Un archivio conteso: le «carte» dell'Indice tra Congregazione e Maestro del sacro palazzo*, in *Rivista storica italiana*, 119, 2007, p. 1278.

aree politiche e/o categorie sociali in cui l'accettazione non fu supina e il progetto entrò in crisi (come risulta da molteplici testimonianze, particolarmente evidenti in epoche più tarde)⁴¹.

Restando entro il quadro di riferimento cinque-seicentesco, può essere interessante non tenere presente solo le prescrizioni generali contenute negli indici dei libri proibiti, ma anche verificare una letteratura «minore», vale a dire fonti quali gli atti sinodali o le istruzioni degli inquisitori pubblicate nelle diverse realtà locali (e che dimostrano, almeno quest'ultime, una grande uniformità, se non addirittura identità rispetto a modelli centrali).

Nel 1579 a Milano Carlo Borromeo disponeva che tutti coloro che avevano «*librorum numerosam supellectilem*» (ricordando espressamente teologi giureconsulti e medici) dovevano possedere una copia dell'indice dei libri proibiti, in modo da non poter accampare scuse di ignoranza nel caso di controlli⁴². In un testo di poco successivo tutta la materia era ulteriormente precisata, con una particolare attenzione ad una fattispecie già disciplinata dalla regola X dell'Indice tridentino, vale a dire il controllo delle biblioteche private al momento della morte del proprietario, con il passaggio agli eredi o (in alternativa) l'immissione sul mercato. In presenza di libri doveva essere preparato il loro inventario per farlo verificare dalle autorità vescovili o inquisitoriali, in modo da impedire qualsiasi

circolazione di opere proibite eventualmente concesse al defunto⁴³.

Le prescrizioni furono perfezionate nel 1605, quando Federico Borromeo specificò che nell'inventario dovevano essere indicati tutti gli estremi «bibliografici» che avrebbero permesso l'identificazione del volume⁴⁴. Uno dei motivi di tali attenzioni era legato al timore che vi potessero essere libri proibiti concessi con le *licentiae legendi* ai defunti, data la «qualità dei soggetti», che non necessariamente gli eredi avevano, ed erano libri che non dovevano essere reintrodotti nel circuito del mercato⁴⁵.

Per questo aspetto particolare, la documentazione trovata per il momento è relativamente scarsa, ma le testimonianze non mancano e sono concordi: nell'estate del 1607, dopo la morte di Mercuriale, la Congregazione dell'indice stabilì che i suoi libri dovevano essere sottoposti ad una cernita distinguendo:

*eosdem in tres classes, quorum quidam omnino sunt prohibiti, et apud inquisitorem pisanum remanere debent, alii quia solum continent versiones haereticorum libere concedi possunt cum non sint theologici, quidam vero expurgari possunt ad normam expurgatorii iam promulgati, quod per inquisitorem faventinum fieri poterit, deletis ubique hereticorum nominibus*⁴⁶.

D'altronde che la sua biblioteca contenesse libri proibiti era noto, visto che a più riprese aveva

41. Sull'«insubordinazione» del patriziato veneziano, ad esempio, credo che non vi sia molto da aggiungere; tra i contributi più recenti cfr. F. Barbierato, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Milano, 2006. Mi sembra utile riportare una citazione tratta dal carteggio tra Francesco Brembati e Muratori, perché illustra molto bene come gli atteggiamenti potessero essere vari: il giovane bergamasco chiedeva consiglio confessando che «finora ho letto, senza licenza né di Roma né di Venezia, ogni libro e manoscritto proibito, persuadendomi di poterlo fare e che *la legge non tenesse che pel volgo degli idioti*. Ma perciocché la maggior parte degli uomini parmi sentire diversamente, idest che ci voglia la licenza, perciò supplico a V.S. [...] accioché si degni [...] d'illuminarmi»; e il Muratori rispose «per conto del leggere senza licenza i libri proibiti, so che nel dominio della Veneta repubblica si ha de' sentimenti diversi da quei del rimanente d'Italia; ma non so quanto ben fondata sia la libertà che si prendono» e poi soggiungeva che era meglio «riconoscere in ciò l'autorità della Chiesa [...] tanto più che Roma non è rigorosa a concedere la licenza» (Edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori, *Carteggi Botti ... Bustanzi*, ed. F. Marri, Firenze, 2003, p. 98-99, corsivo mio).

42. «*Librorum prohibitorum indicem iussu Tridentini Concilii*

confectum iam pridem promulgatum, omnes singuli apud se habere curent sive theologo sive iurisconsulti sive medici sive aliarum literarum professores disciplinarumque studiosi et alii item quicumque librorum numerosam supellectilem possident» (*Acta ecclesiae mediolanensi...* cit., p. 209).

43. *Ibid.* p. 431 e s.

44. «Ordiniamo alli heredi & essecutori di ultime volontà che [...] debbano in termine d'un mese dal giorno della morte haver consignato ad alcuni di detti nostri deputati & al detto R.P. Inquisitore l'indice delli libri lasciati nell'heredità, con il nome delli Auttori & Commentatori, delle stampe & tempo, & sottoscritto di loro propria mano, & da loro ottenere licenza di potersene valere; & intanto non ardiscano leggere, usare, imprestare, vendere o disporre in qual si voglia maniera di essi libri» (*Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 661; e cfr. *infra* nota 66).

45. La locuzione «qualità dei soggetti» compare in una dettagliata istruzione inquisitoriale del 1595 (*Ibid.*, p. 642, 656).

46. ACD, *Index I/2*, c. 2r. La biblioteca, che era stata lasciata al monastero di S. Mercuriale di Forlì, era evidentemente ancora conservata a Pisa dove aveva insegnato e ciò spiega il doppio riferimento agli inquisitori di Pisa e di Faenza (cfr. A. Mambelli, *Le librerie pubbliche conventuali in Forlì e i primordi della civica biblioteca*, in *Studi romagnoli*, 7, 1956, p. 147-160).

richiesto licenze ai vertici romani : già negli anni Settanta aveva contattato il cardinale Sirleto e nuovamente nel 1595 si era rivolto al cardinale Santoro⁴⁷.

Nel 1611 a Napoli fu aperto un procedimento nella curia arcivescovile contro alcuni librai che avevano acquistato la ricca biblioteca di Nicola Antonio Gizzarelli (membro del Sacro Regio Consiglio) e avevano iniziato a venderla «senza aver mostrato l'inventario»⁴⁸. Negli anni Venti-Trenta del Seicento a Roma, in occasione della morte di tre membri dell'Accademia dei Lincei (Virginio Cesarini, Johannes Faber e Federico Cesi), sono documentati gli interventi (o il timore di intervento) dell'autorità preposta al controllo (e porterò poi l'esempio di un altro significativo caso)⁴⁹.

Insieme a quella che può essere definita l'attività «ordinaria» di inquisitori e vicari, non vanno dimenticate le «grandi occasioni». Dopo la promulgazione dell'indice del 1596 buona parte del patrimonio librario italiano fu «visitato» per verificare se e quanto corrispondesse ai nuovi canoni censori (in alcuni casi ciò accadde per la prima volta, per altri invece rappresentava la ripetizione di un'attività già messa in atto)⁵⁰.

L'inquisitore di Asti ricordava che in passato non era stato rispettato l'ordine risalente all'indice tridentino relativo alle successioni («essendo passati da questa vita presente diversi Dottori et altre persone che nelle loro case havevano quantità de libri, né però furono mai consignati né notificati al Santo Ufficio») e prescriveva di preparare nuove liste, specificando addirittura, con grande attenzione alle pratiche di conservazione, «che molte volte in un volume sono ligati diversi libri»⁵¹.

L'iniziativa è nota soprattutto perché produsse una notevole mole di inventari di biblioteche ecclesiastiche fatti confluire direttamente a Roma⁵². Ma l'indagine fu capillarmente estesa anche ai laici : nella sola Bologna furono raccolti quattromila elenchi di «privati» (di cui gli storici non possono che rimpiangere la scomparsa, anche se allora misero gli inquisitori locali in una situazione di quasi paralisi)⁵³.

Le modalità di applicazione dell'indice e di controllo del patrimonio furono abbastanza diversificate. Nell'agosto del 1599 l'arcivescovo di Genova annunciava a Roma che in un primo momento «perché detti libri qui portati erano pochissimi et quasi tutti sol di scrittura sacra vuol-

47. P. Godman, *The Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index*, Leiden, 2000, p. 332-333; A. Prosperi, *Anime in trappola...cit.*, p. 274 nota.

48. BNN, Ms XI.AA.23, c. 254 e s.

49. R. Savelli, *La biblioteca disciplinata... cit.*, p. 880-881. Nell'inviare agli eredi i libri lasciati da Evangelista Torricelli, Lodovico Serenai ricordava che la lista dei volumi era «soscritta dall'inquisizione» : in questo caso la motivazione era duplice, visto che passavano anche da Firenze a Roma (*Opere dei discepoli di Galileo Galilei. Carteggio 1642-1648*, I, ed. P. Galluzzi e M. Torrini, Firenze, 1975, p. 488).

50. L'inquisitore di Cividale, ad esempio, poteva scrivere a Roma parole relativamente rassicuranti : «essendo altre volte a miei giorni purgata la diocesi de libri prohibiti nel 1567 et 1582, non si sono hora scoperti libri prohibiti per heresia se non i colloqui di Erasmo e la Moria, et l'opere del Bodino et la cronica del Carione» (ACDF, *Index* III/3, c. 73), ma la situazione era molto diversificata come ha dimostrato l'attento studio di G. Fragnito, *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII... cit.*

51. *Scrinium Sanctae Inquisitionis Astensis... cit.*, p. 164; l'inquisitore di Torino, nella medesima occasione, precisava ulteriormente «perché facilmente non tutti sapranno quali siano i libri proibiti, però acciò s'obedisca in ogni modo, quelli che non haveranno commodità dell'Indice faranno realmente una lista di tutti i loro libri e la presenteranno [...] a nostri Vicari [...] E chi avrà commodità dell'Indice, sarà tenuto solamente di presentare la liste de libri prohibiti o sospesi»

(*Ibid.*, p. 169); e cfr. anche testo corrispondente a nota 54.

52. Si veda la bibliografia e la messa a punto negli studi raccolti in *Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari nell'Italia... cit.* (qui alla nota 5). Del tutto sporadica e frammentaria, invece, la presenza di elenchi provenienti da «laici» : cfr. ACDF, *Index* II/14, XVIII/1; BAV, *Vat. lat.* 11269/I, 11286.

53. G. Fragnito, *Proibito capire... cit.*, p. 191 e s. L'operazione fu tentata anche in altri paesi cattolici, ma con esiti dubbi (e di cui si sa ancora poco) : il nunzio da Graz poteva scrivere «per intanto si fece anco una revisione de libri che erano in tutte le case et librerie della città et poi della Provincia» (ACDF, *Index* III/7, c. 6), mentre da Bruxelles il suo omologo osservava che vi erano molte difficoltà alla stampa di un indice romano : «per il sospetto del nome che se gli daria d'inquisitione nel cercarse et investigarse le coscienze loro con la notitia de lor libri, cosa molto odiosa a questi popoli et offensiva a queste Ser.me altezze [...] et trovandose le librerie private per la maggior parte antiche et quelle in gran parte d'alcun libro eretico corrotte, per esserse formate in tempo che la ribellione faceva qui impunita la libertà di coscienza, se daria occasione a librai di tanto più dolerose [...] del rigore dell'indice et accrescer il sospetto di tumulto, s'il publicarlo ligasse lor soli et le librerie private lasciasse intatte et immuni dalle regole et censure dell'indice» (ACDF, *Index* III/5, cc. 156-157). In Austria, negli anni Venti del Seicento, si fece un controllo sulle biblioteche, tra cui va ricordata anche quella di Keplero (M. Caspar, *Kepler*, Londra-New York, 1959, p. 317).

garizzata et di lege et medicina, [...] si lasciorno presso dell'istessi dottori et medici, persone molto qualificate, acciò ne nottassero essi et riferissero poi a noi i lochi bisognosi di correttione», ma che, visti i nuovi ordini ricevuti, «darò ordine [...] che si stringa quanto sarà possibile che ognuno dia la lista di *tutti* li libri che ha»⁵⁴. L'arcivescovo di Capua evidenziava come i maggiori depositi di libri fossero quelli di giuristi e medici, quasi per antonomasia poco «curiosi»⁵⁵. E altrettanto commentava l'arcivescovo di Chieti («questa gente fuori delle leggi è pochissimo inclinata alle lettere, et perciò li libri nuovi et curiosi non penetrano qua»), anche se poi poteva subito aggiungere un commento su quello che risultava ai suoi occhi un problema di non poco conto :

le cose della Religione vanno benissimo quanto all'esser cattolici, non havendo io visto fin qui in otto anni ombra nessuna d'eresia, se bene nel resto si vede gran freddezza di spirito et pochissima devotione; et nelli ufficiali poco timore delle censure contra usurpantes et violantes iurisdictionem et libertatem ecclesiasticam, il quale mancamento essendo notissimo parendo loro esserli permesso dalli superiori senza rimorso di conscientia, va ogni giorno di male in peggio⁵⁶.

Le testimonianze rimaste sono relativamente concordi sul fatto che, dove vi fu, la revisione fu veramente estesa e penetrante (di cui una significativa testimonianza, pur nella loro «marginalità» professionale e geografica, sono le liste dei libri posseduti da notai e giuristi meridionali di borghi minori)⁵⁷.

Nel 1600 un nobile savonese, alle accuse dell'inquisitore, rispondeva di non sapere di possedere alcun libro proibito, perché – affermava –

dopo la pubblicazione del nuovo indice «io diedi la lista de miei libri a voi Padre vicario che me ne havete ritenuto alquanti quali credevo essere sospetti e delli restanti m'havete sottoscritto la lista»⁵⁸. Nella diocesi di Lanciano fu fatta incetta di Zasius (ritornato nell'indice dopo una brevissima tregua post-tridentina) e dell'onnipresente *practica* del giurista quattrocentesco Ferraris (proibito per le sue simpatie ghibelline), insieme ad opere decisamente più rare (Du Moulin, il *Somnium viridarii* o il *consilium* del Panormitano sul Concilio di Basilea); compare anche un *Herbarium* di Brunfels, un Fuchs (ma chiaramente non si è in presenza di un numero significativo di medici, mentre abbondano notai e avvocati)⁵⁹. L'inquisitore di Vercelli ed Ivrea poteva affermare che si era fatto consegnare le liste dei libri dai privati già quattro volte⁶⁰. Nel 1604 in un piccolo manuale dell'inquisitore di Modena veniva ricordata ai vicari la bolla di Clemente VIII del 1602 che proibiva drasticamente tutte le opere di Du Moulin e la necessità di bruciarle «se per caso ve ne fusse trascuratamente rimasa qualc'una»⁶¹.

È indubbiamente difficile dare al momento una valutazione complessiva dell'efficacia delle pratiche censorie, viste sia sul loro versante quotidiano sia su quello straordinario, come nel periodo post-1596, tra permessi concessi e revocati (più e più volte), tra *licentiae legendi* e sequestri. Non si può comunque dimenticare che libri (che potevano essere stati dati in lettura grazie a licenze individuali) venivano tolti di mezzo in conseguenza dell'opera di vigilanza sia sul commercio librario, sia *ex post* sul posseduto (al momento della successione, ad esempio).

In base a studi sulle *licentiae* si è potuto concludere che agli «intellettuali» e ai professionisti,

54. ACDF, *Index* III/4, c. 99r (corsivo mio).

55. «Furono trovati pochissimi libri proibiti havendo ciascuno dato nota de suoi et la causa è che perché non sono huomini curiosi questi della provincia, solo attendendo a libri di legge e di medicina, ne meno ci sono librari, tal che bisogna andare a Napoli a comprar libri» (ACDF, *Index* III/4, 51r).

56. ACDF, *Index* III/5, c. 259.

57. S. Così, *I libri dei «sudditi» : Mercogliano feudo di Montevergine*, e A. Ottone, *I libri dei notai nelle liste dei «sudditi»*, in *Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari nell'Italia...* cit., p. 623-704.

58. D. Piemontino, *Il «processo dei nobili». Eresia e cultura dotta nella Savona di fine Cinquecento*, in *Annali della Fondazione*

Luigi Einaudi, 37, 2003, p. 268.

59. C. Preti, *L'applicazione dell'indice clementino a Lanciano*, in *Bollettino della Deputazione abruzzese di storia patria*, 111, 1999 [ma 2001], p. 235-277.

60. G. Tibaldeschi, *Un inquisitore in biblioteca : Cipriano Uberti e l'inchiesta libraria del 1599-1600 a Vercelli*, in *Bollettino storico vercellese*, 19, 1990, 1, p. 43-103; e cfr. anche C. Poma, *La libreria d'un nobile biellese nel 1596*, in *Bollettino storico bibliografico subalpino*, 32, 1930, p. 478-479.

61. A. Calbetti, *Sommara instruzione ... intorno alla maniera di trattar' alla giornata i negotii del sant'ufficio*, Modena 1604 (in *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis...* cit., p. 344).

magari ben inseriti nella gerarchia sociale o ecclesiastica, non era precluso praticamente quasi nulla (o molto poco)⁶². Non va però dimenticato che in parallelo a questa pratica di «repressione tollerante», per un secolo abbondante le piazze delle città italiane furono illuminate da periodici roghi di libri (a vario titolo proibiti). Non pochi furono pure quelli giuridici e «medico-scientifici», quegli stessi titoli che potevano essere «concessi» a singoli *doctores* (ancora nel 1620 a Genova, l'inquisitore locale si vantava di aver bruciato in una sola volta 5-6.000 volumi, ricordando Machiavelli, Bodin e la Bibbia in volgare, ma non menzionava se non i casi più eclatanti)⁶³.

Mi sembra utile ricordare due elenchi di libri pubblicamente distrutti: nel 1610 a Napoli furono bruciati (insieme a testi di tutt'altro genere) opere del medico svizzero Johann Jakob Wecker, di Fuchs, scritti minori di Du Moulin (pubblicati allora anche sotto il nome di Gasparo Cavallini), la *Praxis episcopalis* del vescovo Tommaso Zerola, un anonimo trattato in difesa della giurisdizione regia a Napoli⁶⁴; nel 1648, in Friuli, si trovano accomunati nello stesso destino libri ormai relativamente datati come potevano essere Hotman, Zasius, Du Moulin, Johannes Oldendorp (per i giuristi), Fuchs, Paracelso e Janus Cornarius (per gli scienziati), e libri molto più recenti: Arnold Clapmar, Cesare Cremonini, il *Dialogo dei massimi sistemi* di Galileo Galilei⁶⁵.

La vigilanza sulle biblioteche private, insomma, aveva come conseguenza la progressiva riduzione della disponibilità di volumi. Il mercato dei libri «vecchi» e/o «usati» subiva un depauperamento continuo e l'eventuale ricerca di opere di questo genere non poteva quindi avvenire che in

un parallelo (ma più rischioso) mercato clandestino.

Resta un problema per la ricerca: le fonti cui ricorrere per avviare una ricognizione articolata di questo apparentemente secondario aspetto del problema censorio, vale a dire il controllo del patrimonio librario al momento delle successioni; attività che sembra aver preso avvio dalle *regulae* dell'indice tridentino e che fu largamente attuata nel periodo successivo alla pubblicazione dell'indice clementino nel 1596⁶⁶. Indubbiamente le forze a disposizione, soprattutto a livello periferico, possono far sorgere dubbi sulla durata di questo progetto totalizzante di sorveglianza, e ne mostrano in qualche modo il carattere in parte velleitario; ma le testimonianze sono concordi sul fatto che per diversi decenni i controlli furono effettuati⁶⁷.

Queste ricerche hanno preso avvio studiando una serie di fonti tra loro diverse: per le biblioteche dei giuristi ho avuto a disposizione elenchi e inventari di genere disparato, tra cui prevalgono quelli *post mortem* – ma vi sono pure indici alfabetici o tematici che rivelano quindi natura e finalità differenti rispetto al mero accertamento patrimoniale. Per i medici mi sono trovato in presenza di un caso eccezionale quanto a ricchezza documentaria.

Da un punto di vista quantitativo, queste raccolte si collocano su di uno spettro molto vario (e pongono anche quesiti sulla validità delle fonti stesse): meno di cento volumi *sembrano* essere quelli lasciati dal piemontese Ottaviano Cacherano d'Osasco, mentre quasi 4.500 sono i titoli elencati nella biblioteca in un magistrato sardo di origine catalana, Monserrat Rosselló⁶⁸. Data l'eterogeneità e l'incompletezza delle fonti, credo non sia il caso

62. V. Frajese, *Le licenze di lettura tra vescovi ed inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596*, in *Società e storia*, 22, 1999, p. 767-818; U. Baldini, *Il pubblico della scienza nei permessi di lettura di libri proibiti delle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice (secolo XVI): verso una tipologia professionale e disciplinare*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia...* cit., p. 171-201.

63. G. Fragnito, *Proibito capire...* cit., p. 225.

64. P. Lopez, *Inquisizione stampa e censura nel Regno di Napoli...* cit., p. 216-218.

65. S. Cavazza, *Inquisizione e libri proibiti in Friuli...* cit.

66. Si vedano le diverse istruzioni conservate in *Miscellanea rerum ad congregationem indicis spectantium. Tomus primus ACDF, Index XVIII/1*. Nelle tabelle finali inserite dopo p. 1273 degli *Acta ecclesiae mediolanensis*, ed. cit., dove si trovano gli schemi di organizzazione della diocesi, erano previsti diversi

deputati al controllo del mondo del libro, tra cui anche coloro che si sarebbero dovuti occupare dei «*librorum relictorum in hereditate*». Non conosco studi specifici in materia: qualche indicazione in C. Di Filippo Bareggi, *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in N. Raponi e A. Turchini (a cura di), *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, Milano, 1992, p. 39-96.

67. Sugli apparati periferici cfr. Fragnito, *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII...* cit.

68. G. M. Zaccone, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 59, 1986, p. 321-339; E. Cadoni e M. T. Laneri, *Umanisti e cultura classica nella Sardegna del '500*, 3, *L'inventario dei beni e dei libri di Monserrat Rosselló*, Sassari, 1994, 2 voll. (di cui non avevo, purtroppo, tenuto conto quando preparai l'articolo *Giuristi francesi...* cit.).

di lanciarsi in indagini «bibliometriche»; mi è comunque rimasta un'impressione (del tutto soggettiva e casuale), vale a dire che queste biblioteche siano mediamente più ricche di quanto ci ha abituato a credere un certo tipo di storiografia francofona⁶⁹. Ho tenuto presenti (per riscontri e confronti) anche un paio di cataloghi di istituzioni (la *natio germanica iuristarum* dello Studio di Padova, il collegio dei dottori di Milano) e alcuni inventari di biblioteche di giuristi di altri paesi.

Non è la sede per verificare quante volte compaia il nome di Bartolo da Sassoferrato o quello di Giason del Maino (quasi sempre), di Andrea Alciato o di Guillaume Budé (molto spesso); né mi sembra utile ricordare che nelle biblioteche dei giuristi sono sempre presenti i *textus civiles* e i *textus canonici* – questi professionisti avrebbero forse potuto farne a meno? Indizio invece di innegabili interessi personali e di orientamenti culturali che stanno mutando è il fatto che lo stesso giurista possedesse molteplici edizioni del (*corpus iuris civilis*, quando è specificato se erano con glossa o senza glossa, o ulteriormente era annotato che aveva quella curata da Roussard o l'edizione del *Codex theodosianus* di Jacques Cujas, e quando viene segnalata la presenza della famosa edizione torelliana del *Digesto* fiorentino (non ultima conferma del fatto che i libri giuridici, o almeno alcuni di essi, avevano una fortuna di lungo periodo e che esisteva un fiorente mercato del libro «vecchio»)⁷⁰.

Le raccolte di *consilia* e *decisiones* sono onnipresenti, variano ovviamente in termini quantitativi (e quindi diverse sono anche la ricchezza e la varietà degli autori posseduti). I commentari alle fonti dello *ius proprium* sono un'altra costante: è senz'altro interessante osservare come gli avvocati

italiani tengano in conto anche le opere elaborate al di fuori dei confini geografici della penisola: Rebuffi, Chasseneux, Gomez (per ricordare solo qualche autore) sono ricorrenti (alcuni ovunque, alcuni con una più fitta presenza nelle biblioteche dei funzionari dell'amministrazione spagnola). La regionalizzazione e la «statalizzazione» del diritto comportano che questi fenomeni si riflettano nella cultura giuridica; ma il periodo che arriva fino alla metà – seconda metà del Seicento presenta ancora significativi caratteri unitari.

Soprattutto nel Cinquecento le biblioteche dei professionisti italiani hanno ancora un'impronta molto comune con quelle dei loro colleghi francesi, catalani, perfino con quelle dei *civilians*⁷¹. È difficile che a un avvocato di Barcellona interessasse avere copia degli statuti di Genova, ma questi erano presenti nella biblioteca di un senatore di Milano, così come un giurista e ricco patrizio genovese, Leonardo Spinola, poteva allineare sotto la voce *statuta* varie opere di esegesi delle *coutumes*, commentari napoletani, spagnoli, insieme ai testi veri e propri degli statuti di altre località italiane⁷².

Cosa mancava nelle biblioteche italiane di questo periodo? A parte il problema della lingua (il latino è la lingua *standard* del diritto, mentre il francese sembra ancora sostanzialmente assente, a differenza di quanto avverrà in epoche successive: si segnalano, ad esempio, diverse opere storico-letterarie in francese nella biblioteca di Francisco Peña, ma non giuridiche) le assenze qualitativamente più significative (anche se non rilevanti in termini puramente quantitativi) sono quelle ascrivibili appunto alla censura ecclesiastica, compensate dalle presenze motivate da probabili *licentiae legendi* o da primi segni di insubordinazione⁷³.

69. Si veda, ad esempio, il significativo catalogo della collezione di un causidico veronese pubblicato da C. Carcereri de Prati, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli: causidico veronese del Seicento*, Padova, 2006; e per i Paesi Bassi M. Ahsmann, *De jurist en zijn bibliotheek. Nederlandse veilingcatalogi 1599-1800*, in A. García y García e P. Weimar (a cura di), *Miscellanea Domenico Maffei dicata*, IV, Goldbach, 1995, p. 581-602; sul problema delle biblioteche «grandi» e «piccole» cfr. ad esempio i saggi di A. Charon-Parent e di P. Aquilon pubblicati in C. Jolly (a cura di), *Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l'Ancien Régime 1530-1789*, Parigi, 1988.

70. L'edizione fiorentina del *Digesto* era anche presente, ad esempio, nelle biblioteche di Cevallos e di Albert Rubens: F. J. Aranda Pérez, *Jerónimo de Ceballos: un hombre grave para la república*, Córdoba, 2001, p. 332; P. Arents, *De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie*, Antwerpen,

2001, p. 343.

71. A. Wijffels, *Late Sixteenth-Century lists of Law Books at Merton College*, Cambridge, 1992; Id., *Sir Edward Stanhope's Library*, in *Private Libraries in Renaissance England. A Collection and Catalogue of Tudor and early Stuart book-lists*, Binghamton (NY), 1992, p. 41-78; Id., *Law Books in Cambridge Libraries, 1500-1640*, in *Transactions of the Cambridge Bibliographical Society*, 10, 1993, p. 359-412.

72. L. Besozzi, *La biblioteca del Senatore Marcantonio Monti (1630)*, in *Libri e Documenti*, 20, 1994, p. 66, 71; ASG, *Notai giudiziari* 2015 (L. Spinola).

73. A mero titolo di esempio ricordo come a Fabio Capece Galeota nel luglio del 1625 fosse concesso dal S. Ufficio un permesso estesissimo di leggere libri giuridici all'indice (escluso, ovviamente, Du Moulin: ACDF, SO, St. st. Q1d); sull'alto magistrato napoletano cfr. G. Intorcchia, *Magistrature*

Bodin e Du Moulin sono ricorrenti nelle collezioni d'oltralpe (anche tra gli stessi giuristi cattolici), ma ciò senz'altro non accade in Italia⁷⁴.

Sarebbe pure lecito porsi il quesito di cosa scompariva dalle stesse biblioteche prima e/o dopo la stesura degli inventari (o al momento di prepararli, per evitare noie)⁷⁵. In un caso si è potuto appurare che opere di Du Moulin acquistate negli anni Settanta del Cinquecento da un avvocato genovese (Giovanni Battista Senarega) non risultano più al momento della ricognizione dei beni *post-mortem* nel 1610⁷⁶. Nel catalogo della biblioteca di Francisco Peña (prestigioso uditore della Rota romana e consulente del S. Ufficio e della Congregazione dell'Indice) non compaiono alcuni libri «pericolosi» per i quali aveva avuto un permesso speciale dallo stesso Clemente VIII⁷⁷. Quando nel 1645 furono censiti i volumi del defunto patrizio sopra menzionato (Leonardo Spinola), ad un certo punto il notaio (o uno degli eredi) annotò: «libri da chiedere licenza» – cinque autori con sette opere allora all'indice. Lo Spinola aveva ottenuto la licenza o erano «abusivi»? La ottennero gli eredi? Le domande per il momento sono senza risposta⁷⁸.

Non sempre queste annotazioni sono così

univoche. Mi sposto temporaneamente in area iberica (ma i meccanismi di funzionamento sembrano sostanzialmente identici rispetto alla penisola italiana, almeno da questo punto di vista): nel ricco catalogo della *libreria* di un giurista catalano della fine del '500, ad esempio, a fianco di un certo numero di titoli, vi sono piccoli segni (asterischi e/o croci) chiaramente apposti in un momento successivo: indicano tutti libri vietati (o sospetti). Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un controllo avvenuto in un'epoca successiva alla scrittura dell'inventario (così come, in modo più disordinato, fu fatto per la biblioteca di Gizzarelli)⁷⁹.

Una delle vicende più intriganti riguarda un medico genovese, Demetrio Canevari, vissuto a lungo a Roma e qui morto nel 1625. In questo caso la documentazione si presenta (per certi aspetti) molto ricca: sono rimasti, infatti, un catalogo sistematico – opera dello stesso proprietario e redatto fino a poco prima della sua scomparsa –, un inventario topografico preparato dagli eredi pochi anni dopo e, soprattutto, la maggior parte dei volumi stessi; è stato così possibile fare un confronto tra due differenti descrizioni e lo stato reale dei volumi⁸⁰.

del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII, Napoli, 1987, ad indicem; A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974, passim; V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna (1600-1647)*, Firenze, 1974, passim; F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, ed. I. Ascione, Napoli, 1990, passim.

74. Ph. Bénédicte, *Bibliothèques protestantes et catholiques à Metz au XVII^e siècle*, in *Annales E.S.C.*, 40, 1985, p. 343-370; P. Aquilon, *Quatre avocats angevins dans leurs librairies (1586-1592)*, in *Le Livre dans l'Europe de la Renaissance...* cit., p. 502-549; C. Coppens, *The library of a city official: Dominicus Wage-makers, Antwerp (1576)*, in *Bibliologia*, 21, 2005, p. 321-517. Sulla diffusione di Bodin (e di Machiavelli) un significativo cenno in O. Brunner, *Vita nobiliare e cultura europea*, Bologna, 1972, p. 155-156.
75. Nell'inventario *post mortem* della ricca biblioteca di Ottavio Lomellini (giurista e patrizio genovese) non compaiono le opere di Machiavelli, ma sul mercato antiquario è recentemente comparso un esemplare della «testina» *D* con sue note di possesso (ACG, *Magistrato dei poveri* 1186; G. Bonnant, *Les impressions genevoises au XVII^e siècle de l'édition dite de la «testina» des œuvres de Machiavel*, in *Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari*, 5, 1965, p. 84). A questo proposito risultano interessanti le disposizioni di Evangelista Torricelli relative al destino di alcuni volumi della sua biblioteca (Cabeo e Kircher); siccome vi dovevano

essere annotazioni manoscritte contro gli autori (gesuiti), li donava a Lodovico Serenai, sottraedoli all'asse ereditario: «così non saranno veduti né si vedrà che io li abbia mai sprezzati, e quando saranno suoi cancelli» (E. Torricelli, *Opere*, IV, Faenza, 1944, p. 87; il testo è ricordato da M. Torrini, *Le biblioteche di Galileo e dei galileiani*, in *Intersezioni*, 21, 2001, p. 551).

76. ASG, *Notai antichi* 2556 e *Notai antichi* 5794.
77. In un appunto autografo di Peña è ricordato che il pontefice «*indulsi ut nos libros Molinaei et alios similes prohibitos sine scrupulo posse habere, nempe Roam, Henriquez et similes de iurisdictione ecclesiastica male sentientes*» (BNN, Ms. *Branc. I.B.2*, c. 208r); la copia dei commentari alla *coutume* di Parigi appartenuta al giurista spagnolo (per la quale aveva già avuto un permesso del Socio del Maestro del sacro palazzo nel 1595) è oggi conservata in BAV, RG. Dir.civ. I. 180; su Peña cfr. A. Borromeo, *A proposito del Directorium Inquisitionum di Nicolás Eymereich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in *Critica Storica*, 20, 1983, p. 499-547.
78. Savelli, *Giuristi francesi, biblioteche italiane...* cit., p. 1262-1263.
79. La bella biblioteca di Francesc Serra (Arxiu històric de protocols de Barcelona, 419/87, Montserrat Mora) è stata segnalata da M. Peña Diaz, *El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos*, Madrid, 1997, p. 545: per Gizzarelli cfr. nota 48.
80. R. Savelli, *La biblioteca disciplinata...* cit.

Dal catalogo autografo si viene a sapere che, per un certo numero di libri scientifici e per uno giuridico (Hotman) allora vietati, il proprietario aveva aggiunto l'ulteriore annotazione che il volume era *correctus, purgatus* o che, come nel caso del *De animalibus* di Conrad Gesner, era «*correctus et ex superiorum consensu permissus*». Ciò significa che Canevari si era preoccupato di stendere uno strumento di consultazione della sua ricca biblioteca indicando già lo stato di quei volumi, che erano legittimamente presenti tra gli scaffali della sua casa, in quanto da essi erano state tolte porzioni secondo le indicazioni censorie (nomi, frontespizi, passi o interi fascicoli).

Quando, dopo pochi anni, i libri furono nuovamente inventariati a Genova (conservando la stessa sistemazione per *plutei*), la maggior parte di quelle opere segnalate in precedenza come «corrette» sono invece scomparse (e tra queste anche il *De revolutionibus* di Copernico, oltre a Hotman). Non sono rimasti documenti che dimostrino in modo univoco il motivo di questa assenza, ma è indubbio che tra Roma e Genova qualche occhiuta mano tolse materiale considerato non più ammissibile, nonostante la biblioteca fosse destinata ad una fidecommesseria creata per permettere gli studi medici e legali dei discendenti, e nonostante che gli esecutori testamentari appartenessero alla «buona società» e a una potente confraternita religiosa.

Solo dal confronto dei due diversi documenti è stato possibile capire quale depauperamento netto vi fu in occasione di un passaggio di proprietà. Ma i nudi elenchi non dicono ancora tutto: in effetti molto più numerosi sono i volumi espurgati (o dallo stesso medico o da precedenti proprietari: nella biblioteca sono conservati ancora oggi più di cento incunaboli e quasi duemila edizioni del XVI secolo); e tutti in modo estremamente attento e

selettivo (come, ad esempio, nel caso del *Lexicon* di Spiegel o dell'*Herbarium* di Brunfels).

In qualche caso viene addirittura il sospetto che le correzioni manoscritte ai frontespizi e ai nomi di alcuni autori siano state fatte per sviare le «cure» di un disattento censore (ad esempio il nome di Cardano è stato calligraficamente trasformato in *Capuanus*). E quindi si può aggiungere un'ulteriore riflessione: dai diversi tipi di inventari e di cataloghi del tempo raramente traiamo informazioni utili sul reale stato di conservazione dei volumi elencati⁸¹.

La censura ecclesiastica, quindi, fu uno dei motivi forti (non il solo) per cui certe *resources* (per usare le parole di Pearl Kibre) potevano essere o non essere *disponibili* in Italia tra Cinque e Seicento.

Alcune considerazioni conclusive. Due di metodo: ho parlato di «Italia», ma per questo tipo di problematica bisogna riconoscere che in effetti «Italia» è per diversi aspetti un'espressione eminentemente geografica. Non vi erano solo diversi stati, ma alcuni di questi stati erano sottoposti ad un'altra inquisizione, benché sudditi dello stesso sovrano: in Sicilia e Sardegna, infatti, era operante l'inquisizione spagnola e non quella romana, e quindi si seguivano indici dei libri proibiti in parte divergenti, soprattutto per questioni di carattere politico-giuridico.

Un solo esempio: nelle decine di inventari di biblioteche di giuristi che ho studiato (e un po' casualmente raccolto) solo tre riportano i famosi commentari di Du Moulin alla *Coutume* parigina (la «bibbia» dei giuristi napoletani come scrisse un ecclesiastico di fine Cinquecento)⁸²; uno in Sardegna, uno in Sicilia e uno a Milano (apparteneva ad una delle più prestigiose famiglie senatorie della città)⁸³. Una (possibile) motivazione di tale presenza credo vada ricercata nel fatto che

81. Nella biblioteca di Monserrat Rosselló (cfr. nota 68), ad esempio, erano presenti due copie di *In pandectas iuris civilis* di Wesenbeck: per un'edizione lionese del 1576 è specificato «*expurgatum a mendis iussu s.mae Inquisitionis*»: si trattava di una delle primissime edizioni corrette? o non piuttosto di un esemplare espurgato? (l'indice anversano del 1571 aveva infatti segnalato alcuni pochi passi da cancellare: cfr. ILI VII, p. 771). Sempre nello stesso catalogo è ricordato una «*Dialectica legalis auctoris cuiusdam prohibiti Lugduni 1536*» da identificarsi con il trattato di Hegendorf, di cui evidentemente era stato cancellato il nome (p. 372, n. 1267; p. 551, nn. 3261-3262). L'inventario della biblioteca di un altro

giurista sardo (Fara) si chiudeva con queste parole «*qui omnes libri iudicio et censure admodum ill. s.d. inquisitoris et sanctae matris Ecclesie supponuntur*» (E. Cadoni e R. Turtas, *Umanisti sassaresi del '500. Le «biblioteche» di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana*, Sassari, 1988, p. 155; su Fara cfr. A. Mattone, *Giovanni Francesco Fara giureconsulto e storico del XVI secolo*, in *A Ennio Cortese*, Scritti promossi da D. Maffei, II, Roma, 2001, p. 320-348).

82. R. Savelli, *Da Venezia a Napoli...* cit., p. 144.

83. Si tratta delle biblioteche di Rosselló, D'Ancona e Arese (cfr. appendice).

negli indici spagnoli del 1583-1584 questo testo era considerato in parte del tutto permesso e in parte da correggere marginalmente (solo con l'indice del 1612 di Sandoval vi sarà un accoglimento della bolla clementina del 1602)⁸⁴. Il timore di una presenza clandestina di tali opere risulta molto bene dalle parole di un anonimo memoriale indirizzato al pontefice e alla Congregazione dell'indice, in cui si prospettava la possibilità di una modifica della decisione di Clemente VIII :

sentendosi che pur adesso anche i principali Presidenti et consiglieri di Napoli [...] fanno efficace istanza per la concessione di dette opere spurgate, onde si può sospettare che non pochi anche in Italia, sotto detti colorati fini, le tenghino occultamente⁸⁵.

Vi è poi da fare un'ulteriore considerazione sul merito della testimonianza offerta da cataloghi e inventari. Il livello di analiticità nella descrizione bibliografica può essere, come è noto, molto vario : da minimo (il mero nome dell'autore) a massimo (con l'indicazione di date, cronica e topica, e magari anche dell'editore). Si apre quindi un problema per tutti quegli autori (non molti, ma neppure pochissimi) per i quali tra Cinque e

Seicento uscirono edizioni variamente corrette («castrate», come scrisse Sarpi)⁸⁶. In assenza di informazioni univoche sul singolo volume, resta il problema di valutare con un minimo di cautela la presenza nei cataloghi di nomi vietati (o temporaneamente «sospesi») come, ad esempio, quello di Schneidewein, di Wesenbeck o di Giovanni Pietro Ferraris (o perfino di un Menochio), autori che ebbero tutti tormentate storie editoriali⁸⁷. Tra i casi più eclatanti è senz'altro da ricordare il commentario alle *Institutiones* di Schneidewein : a Venezia ne fu pubblicata una fortunata edizione corretta originariamente da Possevino, riutilizzata anche (ironia della sorte) da editori ginevrini⁸⁸. D'altronde già nel Seicento il problema della completezza di certi testi poteva essere segnalato da un giurista attento come Vinnius (che, a sua volta, fu poi oggetto di non poche manomissioni)⁸⁹.

Lo studio condotto sul campione di inventari necessita senz'altro di ulteriori approfondimenti quantitativi e qualitativi; ma ha pure evidenziato come certe politiche della Chiesa romana abbiano iniziato a perdere efficacia tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento⁹⁰.

Si considerino in proposito alcune significative

84. Ed era ancora conservata (forse non casualmente) anche tra i libri di Francesc Serra (cfr. nota 79); per la recezione del divieto delle opere di Du Moulin cfr. *Index librorum prohibitorum et expurgatorum Ill.mi ac R.mi D. Bernardi de Sandoval et Roxas*, Madriti, apud Ludovicum Sanchez, 1612, p. 25, 108 e ss. Sono ancora da studiare i rapporti tra censura romana e censura spagnola per il periodo qui preso in esame : qualche indicazione in J. M. de Bujanda, *Censure romaine et censure espagnole aux temps de Galilée, in I primi Lincei e il Sant'Uffizio : questioni di scienza e di fede*, Atti dei Convegni Lincei 215, Roma, 2005, p. 15-30.

85. ACDF, *Index* II/17, c. 359 e ss. Le richieste di licenze non mancano e talvolta compaiono autorevoli intercessori : il cardinale Michele Bonelli per Bartolomeo Brugnolo senatore a Milano, l'inquisitore di Milano per Papirio Cattaneo (altro senatore milanese) o quello di Torino per il presidente del Senato di Torino (ACDF, *Index* III/7; V/1; *St. St.* O2c). Ma in una biblioteca pur ricca di opere vietate come quella di Mattia Casanate (alto funzionario spagnolo nel Regno di Napoli) non compaiono testi del giurista parigino : cfr. M. Panetta, *La «libreria» di Mattia Casanate*, Roma, 1988.

86. «Li libri di autori vecchi nel ristamparli li hanno castrati e levato fuori tutto quello che poteva servir all'autorità temporale» (P. Sarpi, *Scritti giurisdizionalistici*, Bari, 1958, p. 192).

87. L'onnipresenza dell'opera di Ferrari è ricordata dall'inquisitore di Cividale (cfr. nota 50) : «la Pratica papiense [...] si trova in mano di ogni dottore et nodaro» (sui problemi editoriali di questo testo cfr. R. Savelli, *The censoring of law books*, in *Church, censorship and culture in early modern Italy...*

cit., p. 237-239; Id., *Allo scrittoio del censore...* cit., p. 309-311).

88. Sull'edizione di Schneidewein curata da Possevino (Venetiis, apud Societatem Venetam, 1603 e riedita ininterrottamente sino alla fine del Settecento) cfr. ACDF, *Index* II/7, cc. 181-184; III/6, c. 331 e ss; Savelli, *Allo scrittoio del censore...* cit., p. 323-324. Il testo pubblicato a Ginevra nel 1609 e 1613 (Aureliae Allobrogum, typis Stephani Gamoneti; Coloniae Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouet) riprende sostanzialmente quello corretto da Possevino; mentre nel 1626 vi fu una doppia edizione – una integra e una corretta secondo la prescrizione dell'indice spagnolo del 1612 (sempre per conto degli Chouet). Sul problema del segmento di editoria ginevrina rivolto al mercato «cattolico», oltre agli studi di G. Bonnant, *Le livre genevois...* cit., cfr. ora I. Jostock, *La censure négociée. Le contrôle du livre à Genève 1560-1625*, Ginevra, 2007, p. 275 e s.

89. Trattando di un passo dell'opera di Ferraris, annotava : «in Coloniensi editione anno 1590, haec est similia Cyni, quae eodem loco citat Ferrariensis, consulto expunxit censor» (*Commentarius locupletissimus, academicus et forensis, in quatuor libros Institutionum Imperialium, Lugduni Batavorum, ex Officina Ioannis Maire, 1642*, p. 61 : si tratta della riedizione della *Practica* fatta «apud Gervinum Calenium et haeredes I. Quentelii»). Su Vinnius si veda la tesi di dottorato di L. Beck Varela, *Vinnius en España. Lecturas católicas de un jurista protestante*, Universidad de Sevilla, 2007.

90. Il che si accompagna al fatto su cui ha insistito la storiografia, vale a dire che i processi per libri proibiti tendano a diradarsi a partire dalla metà del Seicento : cfr. ad esempio E. Kermol,

testimonianze, tipologicamente diverse tra loro, ma in qualche modo convergenti. Uno strumento essenziale per conoscere l'editoria del settore e per la formazione di una biblioteca (giuridica) era costituito dalle bibliografie, di cui quella di Giovanni Nevizzano del 1522 era stata in qualche modo pionieristica (e che fu continuamente ampliata)⁹¹; a queste si potevano affiancare poi i cataloghi editoriali o di fiera, così come quelli di altre biblioteche private⁹². Nel 1566, l'ultima edizione della bibliografia curata da Giovanni Battista Ziletti taceva la maggior parte dei nomi e delle opere di giuristi all'indice⁹³. O semplicemente quelli che era più prudente «non ricordare» per altri motivi: è stata anche omessa, ad esempio, l'indicazione di testi «innocui» come le edizioni annotate del Concilio di Trento curate da Orazio Luzi e Antonio Filoteo degli Omodei (visto il divieto di commento ai canoni conciliari)⁹⁴. In questa prospettiva (di cancellazione della memoria) si spiega anche la proibizione della *Bibliotheca* di Gesner e di altre opere simili⁹⁵.

La rete di Vulcano. Inquisizione libri proibiti e libertini nel Friuli del Seicento, Trieste, 1990, p. 7, 13; M. Infelise, *I libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopédie*, Roma-Bari, 1999, p. 77-80.

91. *Inventarium librorum in utroque iure hactenus impressorum*, Lugduni 1522 (cfr. M. Cochetti, *Repertori bibliografici del Cinquecento*, Roma, 1987, p. 31).
92. Nella biblioteca di Monserrat Rosselló erano presenti, ad esempio, insieme a non pochi cataloghi editoriali o commerciali (Francoforte, Lione, Madrid, Roma, Firenze) le bibliografie di Ziletti (cfr. nota 93) e di Freymon (*Elenchus omnium auctorum sive scriptorum, qui in iure tam civili quam canonico ... claruerunt*, Francofurti ad Moenum, apud Martinum Lechlerum, impensis Sigismundi Caroli Feyrabendi, 1579; Cadoni, Laneri, *Umanisti e cultura classica...* cit., II, p. 346-347, 385, 471-472). Demetrio Canevari possedeva analoghe bibliografie medico-scientifiche. Un erudito come G.V. Pinelli era molto attento nel procacciarsi cataloghi di altre biblioteche: Nuovo, «*Et amicorum*»... cit.
93. Il confronto è stato fatto tra *Index librorum omnium iuris tam pontificii quam caesarei, per d. Ioan. Baptistam Zilettum Venetum*, Venetiis, ex officina Iordani Ziletti, 1566 e il successivo *Index librorum iuris pontificii, et civilis, et ad utrumque omnium interpretum [...] hodie quarto loco [...] in lucem editus. Authore Io. Bapt. Zileto, ... Venetiis*, apud Bernardinum Ziletum et fratres, 1566; sulle due stesure dell'*Index* cfr. Savelli, *The censoring of law books...* cit., p. 233; G. Colli, *Le edizioni dell'Index librorum iuris Pontificii et civilis di Giovanni Battista Ziletti. Sulle tracce dei libri giuridici proibiti nella seconda metà del XVI sec.*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea...* cit., I, p. 204-244. L'opera dello Ziletti fu poi ripresa (senza censure) e ampliata in Germania da Freymon: *Elenchus omnium auctorum sive scriptorum, qui in iure tam civili quam canonico vel commentando, vel quibuscumque modis explicando & illustrando ad nostram aetatem usque claruerunt*, Francofurti ad Moenum, apud Georgium Corvinum,

Un secolo dopo i segni di mutamenti, soprattutto sul versante dei «consumatori», sono molteplici: se restiamo nel solo campo degli strumenti a stampa, la bibliografia del Fontana censisce liberamente molte opere all'indice e per Du Moulin avverte che «*Molinaei memoria damnata est, eiusque opera omnia a Sacra Romana Catholica Ecclesia sunt prohibita legi et retineri*», ma al contempo offre una ricca rassegna della sua produzione⁹⁶. Nel catalogo della biblioteca della *natio germanica iuristarum* di Padova del 1691 compaiono non pochi testi che erano formalmente proibiti; forse in questo caso lo statuto particolare della *natio* comportò che non si sentisse come problema manifestare il possesso di opere altrimenti vietate⁹⁷.

Il catalogo a stampa della biblioteca del collegio dei giuristi di Milano nel 1714 riporta due sezioni dedicate ai libri proibiti di proprietà del collegio: chi ne aveva la disponibilità? Ciò che è curioso, però, è che nelle pagine precedenti si trovano molti altri testi che erano ancora (almeno formalmente) altrettanto all'indice⁹⁸.

1574 (e dell'apertura agli «*haeretici*») si lamentava A. Possevino, *Bibliotheca selecta*, Romae, ex Typographia Apostolica Vaticana, 1593, II p. 35).

94. Per il divieto di commento ai canoni tridentini cfr. P. Prodi, *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo*, Brescia, 1972, p. 191-223; L. Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici*, Soveria Mannelli, 2009, cap. III.
95. Cfr. le considerazioni di L. Balsamo, *How to doctor a bibliography: Antonio Possevino's practice*, in *Church, censorship and culture...* cit., p. 50-78; Prosperi, «*Damnatio memoriae*»... cit.
96. A. Fontana, *Amphitheatrum legale ... seu Bibliotheca legalis*, Parmae, typis Iosephi ab Oleo, & Hippolyti Rosati, 1688, I col. 683.
97. *Catalogus librorum altero se correctior comptiorque qui Patavii in Bibliotheca I.N.G.J. inveniuntur*, Patavii, Ex Typographia Pasquati, 1691, su cui vedi L. Rossetti, *Le biblioteche delle «nationes» nello Studio di Padova*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, 2, 1969, p. 53-67. Nella sezione dei libri in volgare compare un famoso Machiavelli «mascherato»: «Amadio Nicolucci discorsi politici e militari» (cfr. G. Procacci, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Roma-Bari, 1995, p. 120).
98. *Index universalis Librorum omnium legalium asservatorum de anno 1714 in Bibliotheca illustrissimi Collegii DD. Iurisperitorum, Equitum, Comitum, & Iudicum Mediolani*, snt. Il segno evidente del cambiamento di orientamenti è dato dal successivo *Index locupletissimus bibliothecae ill.mi collegii DD. juris patrum iudicum, comitum, et equitum Mediolani*, Mediolani, Petrus Antonius Frigerius 1762, in cui i libri sono elencati tutti in modo alfabetico, senza più distinzioni o indicazioni dei proibiti. Qualcosa di analogo è avvenuto anche per la biblioteca Brancacciana di Napoli: nel catalogo alfabetico del 1750 (*Bibliothecae S. Angeli ad Nidum ab inlycta Brancattorum familia constructae [...] Catalogus*, Neapoli, Apud Stephanum Abbatem, & Iosephum Raymundum) si è ormai persa la

Pure il mondo del libro andava incontro a nuove tendenze⁹⁹. Un significativo segnale di come stesse cambiando il mercato perfino nella città di Roma può essere dato dal modo di segnalare un certo numero di libri proibiti nel catalogo commerciale di Bouchard e Gravier : un asterisco indicava che «ne se vendront qu'aux personnes qui montreront leur permission de lire et tenir les livres déffendus», un pallido ricordo dei ben più rigidi meccanismi dei secoli precedenti¹⁰⁰.

Quanto era stato distrutto nei due secoli precedenti, però, era recuperabile solo con difficoltà. Significativa in proposito la testimonianza di Antonio Magliabechi che così scriveva al cardinale Leopoldo de' Medici :

L'opere del Machiavello stampate già più di cento anni or sono, qui in Firenze, che sono le stimate, si troveranno ma bisognerà pagarle prezzi stravagantissimi, sì per essere come V.A.R. sa stimatissime, come anche perché tanto per esser stampate di così

gran tempo, quanto per averne gl'Inquisitori abbruciate la maggior parte, sono rarissime al maggior segno possibile¹⁰¹.

Machiavelli, ovviamente, aveva ricevuto un'«attenzione» del tutto particolare (come il più volte menzionato Du Moulin), ma il meccanismo costruito tra Cinque e Seicento aveva funzionato efficacemente anche per autori meno pericolosi, contribuendo così al depauperamento delle «risorse» (di volta in volta) «disponibili». Quando negli anni Quaranta del Settecento il buon Muratori poteva segnalare difficoltà a trovare autori come Hotman, risulta lecito domandarsi se ciò fosse il frutto di un ambiente culturale poco sensibile a determinate correnti di pensiero, di un mercato asfittico o, invece (anche) la conseguenza di una realtà che aveva subito un lungo periodo di sottrazione di mezzi (sia da un punto di vista commerciale sia intellettuale)¹⁰².

Rodolfo SAVELLI

distinzione dei proibiti, per i quali esisteva un precedente inventario separato (BNN, Ms. Branc. II.G.14).

99. Sui mutamenti settecenteschi, particolarmente vistosi in campo giuridico (e scientifico), ho fatto qualche considerazione in R. Savelli, *In tema di storia della cultura giuridica moderna : «strade maestre» e «sentieri dimenticati»*, in L. Garofalo (a cura di), *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Napoli, 2007, p. 156-158; per un inquadramento cfr. L. Braida, *Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del Settecento*, Firenze, 1995; Ead., *Censure et circulation du livre en Italie au XVIII^e siècle*, in *Journal of modern european history*, 3, 2005, p. 81-98; R. Pasta, *Editoria e cultura nel Settecento*, Firenze, 1997 (che a p. 104-105 segnala il perdurare di forme di controllo su biblioteche private al momento della loro vendita); più in generale si veda ora P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, 2007.
100. Cit. in R. Pasta, *Editoria e cultura...* cit., p. 115; e cfr. E. Di Rienzo e M. Formica, *Tra Napoli e Roma : censura e commercio librario* in A. M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, 1998, p. 224. D'altronde già Celestino

- Galiani aveva osservato che a Napoli i librai «tengon [...] appresso di sé l'Indice Romano e tutti que' libri che trovano in tal Indice, non gli vendono se non a coloro che esibiscono la licenza di Roma di potergli leggere» (M. Tita, *Libertà editoriale e inquisizione romana : Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*, in *Frontiera d'Europa*, 5, 1999, 2, p. 164). Sul tema cfr. anche R. Pasta, *Centri e periferie : spunti sul mercato librario italiano nel Settecento*, in *La Bibliofilia*, 105, 2003, p. 175-200.
101. G. Totaro, *Da Antonio Magliabechi a Philip von Stosch : varia fortuna del De tribus impostoribus e de L'esprit de Spinosa a Firenze*, in E. Canone (a cura di), *Bibliothecae selectae. Da Cusano a Leopardi*, Firenze, 1993, p. 392.
102. Nel periodo in cui scriveva *Dei difetti della giurisprudenza* e aveva intessuto un fitto carteggio con Brichieri Colombi (allora a Vienna), così scriveva : «veggo citarsi da lei autori ch'io non ho e desidererei di avere», «non ho già l'Hotomanno, né [...] altri vostri autori che dicono male della giurisprudenza giustiniana», «qui troppo rari sono i libri di cotesti paesi» (Edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori, *Carteggio con G. Domenico Brichieri Colombi*, ed. F. Marri e B. Papazzoni, Firenze, 1999, p. 150, 159, 244).

Appendice

ELENCO DEGLI INVENTARI E DEI CATALOGHI DELLE BIBLIOTECHE CITATE

GIURIDICHE

- Anonimo [1572?]: BAM, Ms S. 77 sup, cc. 112r-159v (ringrazio Uberto Motta per avermi fornito la trascrizione con l'identificazione dei volumi).
- Anonimo [XVII sec.]: Biblioteca Civica Berio, Genova, Ms. *Brignole Sale* 96.
- Arese B.-L. Cusani [post-1674], Milano: *Nomenclator Librorum qui sunt in Bibliotheca Senatus Excell.mi Mediolani ex legato ... Aloysii Cusani, et ... Bartholomaei Aresii*, snt.
- Baiardi Giovanni Battista 1585, Parma: Archivio di Stato, Parma, *Famiglia Baiardi* b. 8, fasc. 881 (un sentito grazie ad Antonio Aliani per avermi procurato una copia dell'inventario).
- Benielli Ariotto [post 1689], Genova: Archivio Durazzo Giustiniani, Genova, *Archivio Sauli* 1830.
- Biblioteca Brancacciana [post 1720], Napoli: *Inventario de' libri prohibiti della libreria Brancaccio*, BNN, Ms. *Branc.* II.G.14.
- Biblioteca Brancacciana 1750, Napoli: *Bibliothecae S. Angeli ad Nidum ab inlcyta Brancatorum familia constructae [...]* *Catalogus*, Neapoli, Apud Stephanum Abbatem, & Iosephum Raymundum, 1750.
- Boschetti Pietro 1661, Asti: B. A. Raviola, *Stampatori e librai ad Asti nel XVII secolo*, in W. Canavesio (a cura di), *Seicentina. Tipografi e librai nel Piemonte del '600*, Torino, 1999, p. 145-148.
- Cacherano Ottaviano 1580, Torino: G. M. Zaccone, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LIX, 1986, p. 321-339.
- Canevari Ottaviano 1639, Genova: ASG, *Notai antichi* 6012.
- Carroccio Gaspare 1658, Genova: ASG, *Notai antichi* 8331.
- Casanate Mattia 1651, Napoli: M. Panetta, *La «libreria» di Mattia Casanate*, Roma, 1988.
- Castiglione Nicola Antonio e Giovanni Battista 1688, Genova: ASG, *Notai antichi* 8939.
- Castiglione Stefano 1641, Genova: ASG, *Notai antichi* 6102.
- Cattaneo Giovanni Giacomo 1657, Genova: ASG, *Notai antichi* 7714.
- Collegio dei Dottori 1714, Milano: *Index universalis Librorum omnium legalium asservatorum de anno 1714 in Bibliotheca illustrissimi Collegii DD. Iurisperitorum, Equitum, Comitum, & Iudicum Mediolani*, snt.
- Collegio dei Dottori 1762, Milano: *Index locupletissimus bibliothecae ill.mi collegii DD. juris patrum iudicum, comitum, et equitum Mediolani*, Mediolani, Petrus Antonius Frigerius 1762.
- Collegio della Nazione tedesca dei giuristi 1691, Padova: *Catalogus librorum altero se correctior comptiorque qui Patavii in Bibliotheca I.N.G.J. inveniuntur*, Patavii, Ex Typographia Pasquati, 1691
- D'Ancona Giovanni Paolo 1618, Messina: D. Novarese, *Studi e cultura giuridica in Sicilia fra '500 e '600. La biblioteca di un giudice messinese*, in A. Romano (a cura di), *Studi e diritto nell'area mediterranea in età moderna*, Messina, 1993, p. 154-195.
- della Torre Orazio 1673, Genova: ASG, *Notai antichi* 8765.
- Fara G. F. 1585, Sassari: E. Cadoni e R. Turtas, *Umanisti sassaresi del '500. Le «biblioteche» di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana*, Sassari, 1988, p. 63-155.
- Gaspardone Girolamo 1614, Asti: B. A. Raviola, *Stampatori e librai ad Asti...* cit., p. 137-138.
- Gizzarelli Nicola Antonio 1611, Napoli: BNN, Ms XI.AA.23, cc. 254-287.
- Job de Job 1630, Trento: L. Job, *La biblioteca dei notai Job di Trento (secc. XVI-XVII)*, in *Studi trentini di scienze storiche*, 81, 2002, p. 179-230.
- Lazagna Stefano 1629, Genova: ASG, *Notai antichi* 5940.
- Lomellini Ottavio 1662, Genova: ACG, *Magistrato dei poveri* 1186.
- Macello Giovanni Antonio 1659, Asti: B. A. Raviola, *Stampatori e librai ad Asti...* cit., p. 143-145.
- Malfante Francesco 1616, Genova: ASG, *Notai antichi* 4998.
- Micheli C. M. 1701, Verona: C. Carcereri de Prati, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli: causidico veronese del Seicento*, Padova, 2006.
- Monti M. A. 1630, Milano: L. Besozzi, *La biblioteca del Senatore Marcantonio Monti (1630)*, in *Libri & Documenti*, 20, 1994, p. 45-81.
- Pellisone Annibale 1591, Genova: ASG, *Notai antichi* 4300.
- Peña Francisco [1612 circa], Roma: BAV, *Barb. lat.* 3115.
- Rapucci Neri de', 1592, Firenze: C. Bec, *Les livres de Florentins (1413-1608)*, Firenze, 1984, p. 251-257.
- Rosselló Monserrat [1613 circa], Cagliari: E. Cadoni e M. T. Laneri, *Umanisti e cultura classica nella Sardegna del '500, 3, L'inventario dei beni e dei libri di Monserrat Rosselló*, Sassari, 1994.

Sauli Alessandro 1634, Genova : Bibliothèque nationale Paris, *F. Fr.* 9543.

Scaccia Sigismondo 1634, Roma : R. De Laurentiis, *Sigismondo Scaccia (1564?-1634) fra pratica e teoria giuridica agli inizi dell'età moderna*, Roma, 1993, p. 39-51.

Scotto Cesare 1639, Asti : B. A. Raviola, *Stampatori e librai ad Asti...* cit., p. 141-143.

Senarega Giovanni Battista 1610, Genova : ASG, *Notai antichi* 5794.

Serra Francesc [fine XVI sec.] Barcellona : Arxiu històric de protocols de Barcelona, 419/87, Montserrat Mora.

Spinola Leonardo 1645, Genova : ASG, *Notai giudiziari* 2015.

MEDICO-SCIENTIFICHE

Canevari Demetrio 1625, Roma; *Index librorum omnium*

qui in nostra Bibliotheca certis pluteis continentur, Archivio dell'Opera Pia Sussidio Demetrio Canevari, Genova (consultabile nella sezione *Biblioteca digitale* di www.aristhot.eu).

Canevari Demetrio [1630 circa] Genova : *Plutei et index librorum in eis repositorum respective; Secundus Index alphabeticus in confuso*, Archivio dell'Opera Pia Sussidio Demetrio Canevari, Genova.

Faber Johannes [1629 circa] Roma : Biblioteca dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana, Roma, *Archivio di S. Maria in Aquiro* 412.

Mercuriale Girolamo [1587 circa] Padova : BAM D.68 suss., edito da J.-M. Agasse, *La Bibliothèque d'un médecin humaniste : l'index librorum de Girolamo Mercuriale*, in *Les Cahiers de l'Humanisme*, III-IV, 2002-2003, p. 201-253.